



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 640

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 19 ottobre 2016

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari (\*)

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 4<sup>a</sup> (Difesa) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 35

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 38

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 288)* . . . . . » 48

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 296)* . . . . . » 49

*Plenaria* . . . . . » 49

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 297)* . . . . . » 53

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 54

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 640° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 ottobre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	57
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	63
 <b>Commissione straordinaria</b>		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	77
 <b>Commissioni bicamerali</b>		
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	83
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	85
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	86
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	87
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	90
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	92
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	96
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	96
 <b>Commissioni monocamerali d'inchiesta</b>		
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	99



**COMMISSIONI 1<sup>a</sup>, 4 e 14<sup>a</sup> RIUNITE**

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**4<sup>a</sup> (Difesa)**

**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione*  
**CHITI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI INTERNI E SICUREZZA  
NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI MALTA, CARMELO ABELA, SULLE PRIORITÀ  
DELLA PROSSIMA PRESIDENZA DI TURNO MALTESE DELL'UNIONE EUROPEA*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria****431<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2567) Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il decreto-legge, che contiene gli interventi per la ricostruzione e il sostegno alla ripresa economica delle zone interessate dal terremoto del 24 agosto 2016, si compone di cinque Titoli, suddivisi in 53 articoli e un allegato contenente l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma.

Il Titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 4, definisce i principi direttivi e le risorse per la ricostruzione.

È riconosciuto il ruolo centrale della figura del Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 settembre 2016 – che provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge stesso. Al Commissario straordinario è affidata la responsabilità della ricostruzione in regime di gestione

straordinaria che durerà fino al 31 dicembre 2018. I Presidenti delle Regioni interessate opereranno in qualità di vice commissari per gli interventi, in stretto raccordo con il Commissario straordinario che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.

Inoltre, sono istituiti gli uffici speciali per la ricostruzione che curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 36, reca le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati e per il rilancio del sistema economico e produttivo, nonché disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e di trasparenza e legalità.

Ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, sono erogati contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Il finanziamento, la programmazione e la disciplina degli interventi su immobili e servizi pubblici danneggiati dal sisma sono, invece, rinviati alle ordinanze del Commissario straordinario.

Quanto alla fase attuativa degli interventi, il ruolo di soggetti attuatori (incaricati di predisporre il progetto e formulare le istanze di contributo) è attribuito esclusivamente alle Regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza.

È esteso il credito d'imposta (cosiddetto Art-Bonus), di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, alle erogazioni liberali effettuate a favore del Mibact per interventi su beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto.

Allo scopo di rendere più rapide, trasparenti e agevolmente controllabili le procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica, si prevede che queste siano gestite da un'unica centrale di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia S.p.a.), sulla scorta di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario.

Sono quindi disposte misure per il recupero e il rilancio delle attività economiche danneggiate dal sisma. In particolare, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, a favore delle micro, piccole e medie imprese, e sono introdotte apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto interessi, da erogare sulla base di criteri e modalità individuati dal Commissario straordinario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il quadro generale è completato dalla previsione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi sismici, di contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi, di finanziamenti agevolati a tasso zero alle micro, piccole e medie imprese per il ripristino e il riavvio delle attività già esistenti e da altre e più specifiche disposizioni. Particolare attenzione è dedicata al settore zootecnico, agricolo, agroindustriale e turistico. Nell'intento di favorire anche la nascita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, sono previsti finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l'introduzione di ulteriori aiuti, ai sensi della legge n. 181 del 1989, per il rilancio del sistema produttivo.

Sono, inoltre, previste misure per la tutela dell'ambiente, volte non solo a mitigare gli effetti collaterali a livello ambientale degli interventi di ricostruzione, ma anche ad avviare un processo di riqualificazione paesaggistica e ambientale dei territori. In particolare, sono introdotte misure di sostegno al finanziamento dei Parchi nazionali compresi nelle Regioni colpite dal sisma. Il Commissario straordinario, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, predispone un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati nell'Allegato. Sono, infine, dettate disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Ai fini di garantire legalità e trasparenza, è istituita un'apposita Struttura di missione coordinata da un prefetto, nell'ambito del Ministero dell'interno, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di qualunque valore o importo. Sono attribuite all'ANAC attività di controllo nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica e sono individuati i provvedimenti, adottati dal Com-



missario straordinario, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Inoltre, si prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, a cui obbligatoriamente devono essere affidati gli incarichi per la ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma.

Il Titolo III, comprendente gli articoli da 37 a 43, contiene le norme intese ad assicurare il coordinamento fra gli interventi di ricostruzione e quelli di competenza del Dipartimento della protezione civile per la gestione dell'emergenza ancora in atto.

Nello specifico, si tratta di disposizioni urgenti finalizzate a consolidare e accrescere la capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture operative, nonché a garantire un ordinato passaggio tra l'attuale fase emergenziale e quella della ricostruzione.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 44 a 49, detta misure provvisorie di sostegno agli enti locali e ai lavoratori e di sospensione di termini di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso nei territori colpiti alla data del sisma.

Infine, gli articoli 50 e 51 prevedono misure concernenti la struttura commissariale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre gli articoli 52 e 53, rispettivamente, recano la copertura degli oneri finanziari e dispongono l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, propone alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La senatrice LO MORO (PD) ritiene necessario un approfondimento del provvedimento in titolo, in ragione della sua complessità.

Pur trattandosi certamente di misure necessarie, sarebbe opportuna una valutazione puntuale per un pronunciamento più consapevole su una normativa che presenta aspetti innovativi. Infatti, oltre a intervenire nella fase dell'emergenza, si assumono provvedimenti a lungo termine, per procedere alla ricostruzione dei borghi distrutti dal sisma, senza privarli della loro identità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel riconoscere la complessità del lavoro svolto dal relatore, ritiene che le molteplici condizioni e osservazioni formulate dovrebbero necessariamente condurre a un pronunciamento contrario sullo schema di decreto legislativo.

Sottolinea, inoltre, che la soppressione delle disposizioni riguardanti la disciplina del servizio idrico si rende necessaria non solo per il concomitante esame in sede referente al Senato di un disegno di legge sulla medesima materia, ma anche per il rischio di contraddire l'esito del *referendum* svolto nel 2011.

Illustra, quindi, una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere. Infatti, pur ringraziando il relatore per la puntualità del lavoro svolto, nonostante il tenore di alcune osservazioni e condizioni sia condivisibile, ritiene che l'intero provvedimento sia orientato a dissuadere la gestione pubblica, peraltro in linea con la tendenza alla privatizzazione dei servizi pubblici locali che si sta registrando in molti altri Paesi, non solo in Europa ma anche nel resto del mondo.

Per questo motivo, la soppressione delle norme sulla disciplina del servizio idrico, proposta dal relatore in considerazione dell'esame in seconda lettura al Senato di un disegno di legge sulla stessa materia, dovrebbe essere motivata piuttosto dalla esigenza di non contraddire l'orientamento espresso dai cittadini nel *referendum* del giugno 2011.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel dichiarare il proprio voto contrario, sottolinea che il Governo dovrebbe tener conto dei numerosi rilievi critici espressi anche dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo, quanto meno per evitare che in futuro si determini un ampio contenzioso, con il coinvolgimento di un elevato numero di utenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, avanzata dal relatore.

La proposta alternativa di parere, formulata dal senatore Endrizzi e da altri senatori, è quindi preclusa.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (n. COM (2016) 466 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 164)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra una proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (n. COM (2016) 465 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 165)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) illustra una proposta di risoluzione contraria, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione si pronuncia in senso favorevole sulla proposta di risoluzione contraria, avanzata dal relatore.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM (2016) 467 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 166)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra una proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 308**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il testo appare coerente, in tutte le sue articolate disposizioni, con gli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto delle direttive europee che disciplinano la gestione del servizio idrico e considerato che il codice degli appalti ha escluso il servizio idrico dal suo campo di applicazione, considerato che è all'esame del Senato un disegno di legge in materia (Atto Senato n. 2343 «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque»), già approvato dalla Camera dei deputati, rilevata l'opportunità che siano soppresse le disposizioni del decreto riguardanti la disciplina del servizio idrico, che potrà essere oggetto di autonoma e distinta regolazione, evidenziando che tale soluzione non lascerebbe l'ordinamento privo di disciplina, purché sia compiuta un'attenta revisione dello schema di decreto in titolo, con particolare riferimento alle norme di espressa abrogazione, le quali dovranno essere opportunamente coordinate, affinché – fino all'approvazione della legge ordinaria – sia assicurata, allo scopo di evitare vuoti normativi, la vigenza delle disposizioni che attualmente regolano la materia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 3, al comma 1, in riferimento alla individuazione dell'ambito di applicazione del decreto, occorre precisare che i servizi pubblici di interesse economico generale siano disciplinati dalle rispettive normative di settore, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto in materia di affidamento dei servizi stessi;

– all'articolo 5, al comma 4, si reputa necessario che il provvedimento con il quale l'ente delibera l'assunzione del servizio, corredato dai richiesti documenti e pubblicato sul sito dell'amministrazione, sia trasmesso anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

– all'articolo 7, le disposizioni ivi previste, relative alle modalità di gestione del servizio, devono essere riformulate, sopprimendo il criterio della gerarchia tra le diverse opzioni per la gestione del servizio e prevedendo un obbligo generale di motivazione del provvedimento con il quale l'ente competente effettua la scelta, con esplicito richiamo all'efficienza e all'efficacia del servizio, alle condizioni di accesso, ai costi e alla loro equa distribuzione;

– sempre in riferimento all'articolo 7, al comma 5, è necessario introdurre una disciplina specifica, per il caso in cui l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato non si esprima nei termini previsti sul provvedimento di affidamento del servizio;

– all'articolo 8, in riferimento alla durata del periodo di affidamento, fissata dall'ente concedente in funzione della prestazione richiesta e correlata all'entità e alla durata degli investimenti, occorre inserire anche il criterio dell'ammortamento degli investimenti;

– all'articolo 9, al comma 2, la disposizione ivi prevista, relativa ai vincoli funzionali delle reti degli impianti e della altre dotazioni patrimoniali essenziali, deve essere riformulata in coerenza con i principi in materia di proprietà, con particolare attenzione alla necessità di valutare la previsione di un indennizzo, la consensualità, il diritto al riscatto; analogamente, al comma 3, la disposizione ivi prevista, riguardante il conferimento a società di reti, impianti, e altre dotazioni patrimoniali essenziali di proprietà degli enti pubblici, deve essere riformulata affinché sia resa pienamente compatibile con i principi in materia di beni demaniali, che possono essere concessi in uso, ma non possono essere conferiti in proprietà a società anche se a capitale interamente pubblico;

– all'articolo 19, riguardante l'inconferibilità degli incarichi inerenti alla gestione del servizio, al comma 3, il riferimento formale al rapporto di coniugio, di parentela e di affinità non appare più adeguato ad attuare il criterio direttivo contenuto nell'articolo 19, comma 1, lettera l), della legge n. 124 del 2015, in quanto non comprende altre ipotesi, quali il convivente, il commensale abituale o il partner di unione civile, che potrebbero ugualmente rilevare ai fini dell'inconferibilità. Si rende pertanto necessario ricorrere ad una formulazione comprensiva di tutte le fattispecie;

– all'articolo 20, al comma 5, riguardante le cause di astensione per i componenti delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio, è necessario un espresso riferimento anche al partner di unione civile;

– all'articolo 21, al comma 2, in riferimento alle previsioni contenute nel contratto di servizio, alla lettera n), dopo la parola: «gestore», occorre aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla rete, agli impianti e alle dotazioni patrimoniali essenziali destinate al servizio».

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, con riguardo alla definizione del carattere delle disposizioni del decreto, in relazione alla disciplina del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, si segnala l'opportunità di sostituire la locuzione contenuta al comma 2, secondo periodo («principi di riforma economico-sociale della Repubblica») con l'espressione, che più ricorre nella legislazione vigente, «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica»;

– all'articolo 1, al comma 3, in riferimento all'obbligo di adeguamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al contenuto del decreto, appare necessario sostituire l'espressione: «adeguare i rispettivi ordinamenti e norme di attuazione»

con la seguente: «adeguare la rispettiva legislazione» o, in subordine, sopprimere il termine di sei mesi, rimettendo all'ente territoriale la definizione dei tempi per l'adeguamento, nel rispetto della particolare condizione di autonomia riconosciuta dalla Costituzione;

– all'articolo 2, comma 1, alla lettera a), occorre specificare che i servizi locali di interesse economico generale rientrano nella più ampia accezione di servizi di interesse generale, secondo la concettualizzazione corrente nel diritto dell'Unione europea; in riferimento alla lettera b), si reputa congruo inserire l'aggettivo «necessari» dopo le parole «collegamenti funzionali», in modo da valorizzare in termini più stringenti il legame che deve sussistere tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio; quanto alla successiva lettera f), appare necessario sopprimere il refuso «pubblicata», utilizzando l'aggettivo «pubblica»;

– sempre in riferimento all'articolo 3, occorre chiarire in modo inequivoco quali siano le norme applicabili al trasporto pubblico locale, salvaguardandone le peculiarità e tenendo conto della normativa di settore vigente, che già affida specifiche competenze di regolazione in capo all'Autorità di regolazione dei trasporti, peraltro già esercitate. Tale attenzione e tale salvaguardia delle norme di settore dovrebbero riferirsi in particolare: all'articolo 7, commi 4 e 5 (piani economico-finanziari e parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato); agli articoli 9, 10 e 11 (rispettivamente proprietà, lavori e subentro nella gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha già emesso una specifica delibera e vi sono norme ad hoc nell'articolo 17, con le quali occorre coordinare le suddette disposizioni); all'articolo 15, comma 2 (individuazione dei costi standard da parte delle Autorità di regolazione indipendenti); agli articoli 31 (sanzioni amministrative), 32 (modifiche dei contratti di servizio) e 33, comma 2 (misure di premialità per aggregazioni, dovendosi preferire per il settore del trasporto pubblico locale le specifiche misure incentivanti contenute nell'articolo 23);

– all'articolo 4, recante l'enunciazione delle finalità e dei principi generali in relazione alla posizione dell'amministrazione, dell'utente e del prestatore di servizio, si segnala l'opportunità che, al comma 5, con riferimento ai livelli di qualità e sicurezza, l'aggettivo «migliori» sia sostituito con l'aggettivo «adeguati», dal momento che il termine utilizzato esprime una valutazione comparativa, che non può essere utilizzata in assenza di un parametro di riferimento;

– all'articolo 5, al comma 1, la disposizione ivi prevista qualifica come funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane l'individuazione delle attività di produzione di beni e servizi il cui svolgimento sia necessario al fine di assicurare, in presenza di determinate condizioni, la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. Al riguardo, appare opportuno sostituire l'aggettivo «necessario», troppo restrittivo, con l'aggettivo «utile»;

– sempre in riferimento all’articolo 5, al comma 3, con riguardo ai contenuti della consultazione pubblica sulla verifica della idoneità del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico relative all’erogazione di un determinato servizio, appare opportuno inserire anche la possibilità di concorrenza tra gli operatori;

– in coerenza con quanto previsto nelle disposizioni ivi contenute e, in particolare, nell’articolo 5, appare opportuno mutare la rubrica del Titolo II in «Individuazione e gestione del servizio», nonché la rubrica dell’articolo 5 in «Individuazione del servizio»;

– in riferimento all’articolo 9, il comma 8 prescrive l’obbligo per i concessionari di offrire alcuni dati essenziali per definire i bandi per la gestione del servizio, introducendo altresì un regime sanzionatorio nel caso di ritardo nella comunicazione o nel caso di informazioni false. La responsabilità de qua si cumula, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, con la responsabilità penale e con quella amministrativa, di cui all’articolo 3 della legge n. 287 del 1990. Si genera così una duplicazione delle sanzioni, a fronte di una stessa condotta materiale. Appare pertanto necessario diversificare le condotte, evitando che alla stessa condotta faccia riferimento anche la previsione di sanzioni amministrative e penali. In secondo luogo, si rende necessario ridurre la sanzione prevista, quantificandola in coerenza con quanto dispone – in via generale – l’articolo 10 della legge 689 del 1981, prevedendo altresì che limiti diversi siano sempre conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;

– all’articolo 11, le norme ivi previste, riguardanti il regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessione anticipata, devono essere compatibili con in principi in materia di proprietà privata, con particolare attenzione all’esigenza di assicurare la consensualità e il diritto al riscatto, nonché di regolare la disciplina dell’esproprio in modo puntuale ed equilibrato. In particolare, al comma 2, relativo alla cessione al gestore dei beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l’ente affidante, occorre prevedere il consenso del cedente o l’esproprio; inoltre, al successivo comma 3, riguardante la disciplina dell’indennizzo, occorre introdurre l’esclusione specifica dei diritti di ritenzione;

– all’articolo 12, relativo all’organizzazione dei servizi, appare opportuno rafforzare le funzioni dei comuni e della città metropolitane sul versante della tutela non giurisdizionale a favore dell’utenza, in coerenza col criterio direttivo contenuto nell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge n. 124 del 2015;

– sempre all’articolo 12, al comma 2, relativo alle funzioni attinenti all’organizzazione e alla gestione dei servizi da parte di comuni e città metropolitane, dopo la parola «anche», occorre inserire l’inciso «, mediante la propria organizzazione.»;

– all’articolo 14, in riferimento ai bacini e ai livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, è necessario includere un espresso riferimento alle aree vaste;



– sempre in riferimento all'articolo 14, si evidenzia l'opportunità che le Regioni, nel determinare i bacini di mobilità, definiscano anche i relativi enti di governo, ai quali debbono poter essere conferite le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati, anche in forma di società interamente possedute dagli enti conferenti. La determinazione dei bacini deve tener conto della domanda di trasporto pubblico locale effettuato con tutte le modalità sia tradizionali che di altro tipo, facendo salvi i bacini già determinati ove coerenti con i criteri di cui allo stesso articolo 14. Inoltre, nelle more della definizione dei bacini occorre comunque procedere ad affidamenti per contratti in scadenza, eventualmente limitandone la durata, con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). Occorre poi espungere le norme di cui agli ultimi due periodi del comma 4, relative alle procedure da seguire per gli affidamenti riferiti a lotti con più di 350.000 abitanti e al trasporto su gomma, nel caso di due sole offerte o di un'unica offerta valida. Infine, al comma 1 occorre precisare che la definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile di cui all'articolo 35 dello schema;

– all'articolo 15, riguardante le competenze delle autorità indipendenti, appare opportuno prevedere che, per i servizi per i quali non opera un'autorità indipendente di regolazione, i costi standard dei servizi pubblici d'interesse economico generale e i livelli minimi di qualità siano individuati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; appare, inoltre, opportuno, in relazione alle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sia conseguentemente prevista un'adeguata dotazione di personale;

– all'articolo 17 appare opportuno riformulare le disposizioni in modo da: a) definire in maniera più puntuale le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, estendendole anche ai contratti affidati direttamente oltre che a quelli affidati in house (al fine di rafforzare le tutele della concorrenza richiamate in premessa); b) definire per i gestori obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività, onde evitare possibili contestazioni in materia di aiuti di Stato; c) consentire procedure di scelta del contraente diverse da quelle con l'obbligo di riscossione diretta dei proventi da parte dell'affidatario per quei servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara; d) prevedere soglie inferiori per il requisito del patrimonio netto al fine di favorire la più ampia partecipazione alle gare e rafforzare il livello di concorrenza; e) consentire la formazione di nuove società che acquistano e poi affittano materiale rotabile, in via sperimentale limitatamente al settore dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;

– all'articolo 18, occorre inserire nella funzione regolatoria anche quella di organizzazione e, sempre al fine di rafforzare la concorrenza, occorre prevedere che l'ente affidante debba avvalersi obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento

dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora uno dei soggetti concorrenti sia partecipato, controllato o affidatario in house dello stesso ente affidante;

– all'articolo 19, riguardante l'inconferibilità degli incarichi inerenti alla gestione del servizio, con precipuo riferimento al comma 6, si reputa necessario prevedere – come norma transitoria – che le nomine e gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto e in contrasto con le disposizioni del medesimo articolo 19 cessino di diritto, qualora la situazione d'inconferibilità, non sia rimossa entro trenta giorni dalla diffida, che deve essere inviata dall'Autorità competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto;

– all'articolo 21, riguardante il contratto di servizio, si segnala la necessità che, al comma 1, sotto il profilo redazionale, al fine di esplicitare il contenuto della disposizione, sia inserito, dopo la parola «nonché», l'inciso «i rapporti tra gli enti affidanti e»; al successivo comma 3, in riferimento agli strumenti convenzionali di risoluzione delle controversie con gli utenti, occorre integrare la previsione specifica con la specificazione dell'obbligo, in capo all'ente affidante, di predisporre apposito schema-tipo del formulario dell'istanza conciliativa, nonché dell'obbligo dell'ente affidante di assicurare lo svolgimento della procedura conciliativa mediante i propri uffici, entro termini ben definiti, nonché con la definizione degli obblighi di pubblicità del procedimento, degli atti e della decisione;

– all'articolo 22, occorre prevedere al comma 2 che i contratti di servizio consentano il ricorso anche ad altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda e tengano conto degli oneri di investimento di cui allo stesso articolo, calcolati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard. Anche per i contratti di servizio richiamati al comma 5 occorre inserire tale ultima previsione, facendo salve nel contempo le procedure di scelta del contraente già avviate e, per quanto concerne le risorse per il rinnovo del materiale rotabile, tenendo anche conto di quello acquisito con fondi pubblici, mentre al comma 9, occorre limitare l'impatto sulle compensazioni degli aumenti tariffari solo con riferimento ad aumenti pari al doppio dell'inflazione programmata;

– all'articolo 23, è opportuno introdurre elementi di maggiore gradualità per la riforma dei criteri di ripartizione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale. Al comma 1 occorre stabilire che: a) per la ripartizione della quota basata sui proventi da traffico, il riferimento è all'anno 2014 anziché al 2015 e il limite complessivo al 20 anziché al 30 per cento dell'importo del Fondo; b) per la ripartizione della quota basata sui costi standard, si tiene conto delle infrastrutture ferroviarie sul territorio; c) per la ripartizione della quota residua del Fondo, si fa riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 novembre 2014 per la definizione dei livelli adeguati di servizio; d) le riduzioni annuali della quota da trasferire alle Regioni in caso di non affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica non si applicano ai contratti di servizio affidati alla data

del 31 dicembre 2016, né ai servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data, ove siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007. In proposito, si valuti comunque la congruità del suddetto termine del 31 dicembre 2016 in relazione alla data di presumibile entrata in vigore del provvedimento in esame e ai tempi necessari alle Regioni per definire gli affidamenti in parola; e) il tetto massimo di riduzione annua nel primo quinquennio di applicazione non può essere maggiore del 10 anziché del 5 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015 e le riduzioni affluiscono comunque al medesimo Fondo; f) al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri, dovrebbero verificarsi nell'anno successivo a quello di riferimento; g) al comma 2, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, l'anticipazione alle Regioni deve essere pari all'85 per cento anziché all'80 dello stanziamento del Fondo e – a certe condizioni – ciascuna Regione deve essere autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento; h) al comma 5, occorre stabilire che gli effetti abrogativi per i commi 3 e 5 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, decorrono dall'entrata in vigore del presente provvedimento, e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore del nuovo decreto di riparto del fondo;

– all'articolo 24, relativo alla carta dei servizi, appare necessario che il comma 2, nel quale sono indicati gli specifici diritti definiti dalle autorità di regolazione ai fini della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, sia riformulato in senso più analitico, anche attraverso una puntuale tipizzazione degli strumenti di tutela;

– all'articolo 25, riguardante la disciplina delle tariffe, in riferimento al comma 1, relativo alla individuazione dei criteri per il calcolo della tariffa, alla lettera d), appare opportuno sostituire la locuzione troppo generica «prevalenti condizioni di mercato» con la locuzione più specifica «prevalenti condizioni del mercato dei servizi»;

– all'articolo 27, occorre introdurre l'obbligo che il pagamento del rimborso sia effettuato al termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità, comunque fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Inoltre, appare utile prevedere che, al fine di consentire un costante monitoraggio del fenomeno del trasporto pubblico locale e di valutare l'efficacia degli interventi legislativi adottati rispetto alle esigenze dell'utenza, l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, metta a disposizione delle Camere, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili;

– all'articolo 31, relativo alle sanzioni amministrative, in caso di violazioni degli obblighi di vigilanza e di informazione, di cui agli articolo

29 e 30, occorre valutare la possibilità di introdurre sanzioni che possano incidere sulla reputazione dell'ente;

– con riferimento all'articolo 33, appare opportuno riformulare il comma 1 prevedendo che, qualora al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, subentri un nuovo gestore, se il concessionario iniziale è di proprietà dell'ente affidante, questo possa, a richiesta del nuovo gestore, prorogare la concessione per un massimo di 24 mesi, a condizione che tale possibilità sia espressamente prevista nel bando di gara per l'affidamento della concessione o per la cessione del concessionario iniziale. Se invece il concessionario iniziale non è di proprietà dell'ente affidante, questo, alla scadenza naturale della concessione, procede a un nuovo affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;

– all'articolo 35, occorre precisare che i Piani urbani di mobilità sostenibile di cui al comma 1 sono adottati in coerenza con la determinazione dei bacini di mobilità e dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 14. Inoltre, al comma 2, lettera e), occorre aggiungere la riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti. Al comma 3, appare opportuno estendere da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il periodo entro cui procedere alla predisposizione e adozione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, da cinque a sette la cadenza minima per l'aggiornamento dei piani stessi e da annuale a biennale il periodo di monitoraggio degli eventuali scostamenti. Infine, al comma 4, occorre precisare che gli interventi previsti debbono essere comunque coerenti con i contenuti dei Piani urbani.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
ENDRIZZI, CRIMI E MORRA SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 308**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

considerato che:

il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 4, delinea l'ambito di applicazione del testo unico in esame, quale disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 8, reca la disciplina in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale, nonché la durata del periodo di affidamento. Il Titolo III reca la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, il Titolo IV reca disposizioni in materia di organizzazione dei servizi, competenze delle Autorità indipendenti e distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione. Nel Titolo V sono disciplinati: il contratto di servizio, le carte dei servizi, le modalità per la determinazione delle tariffe e un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio. Il Titolo VI regola incentivi e premialità e il Titolo VII dispone in riferimento al trasporto pubblico locale al coordinamento con la legislazione vigente;

il provvedimento in esame presenta alcune rilevanti criticità, in particolare rischia di mettere in discussione la gestione pubblica del servizio idrico, soprattutto in tema di introduzione di tariffe e remunerazione di capitale investito, con ciò contraddicendo la volontà dei cittadini elettori espressa attraverso il *referendum tenutosi nel giugno 2011*. Più in generale l'impostazione dello schema di decreto sembra affidare al mercato e a società per azioni la gestione di servizi essenziali della collettività, con il rischio che beni di pubblica rilevanza siano, di fatto, trattati alla stregua di merci. Sarebbe invece da preferire una gestione pubblica partecipata dai cittadini, in vista di un miglioramento della qualità dei servizi. Il testo tende a sfavorire la gestione *in house* dei servizi pubblici locali da parte delle amministrazioni, privilegiando la messa a gara degli affidamenti. Eccezione a tale impostazione è prevista per i servizi non a rete, per i quali si consente anche la gestione mediante azienda speciale o in economia. Mancano in ogni caso le auspicabili disposizioni sulla consultazione pub-

blica in relazione alla adozione delle direttive su qualità e costi dei servizi;

in termini generali, l'articolo 7, comma 4, sembra prevedere l'asserverazione del piano economico finanziario solo nel caso di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, laddove la si dovrebbe prevedere per tutte le modalità di affidamento per finalità di maggiore trasparenza. Analoghe perplessità suscita l'articolo 8, comma 3, il quale consentirebbe di limitare la durata dell'affidamento solo per gli affidamenti *in house*. L'articolo 9 detta disposizioni in materia di proprietà e gestione delle reti, prevedendo anche la possibilità di cedere la proprietà della rete a soggetti privati e mantenendo solo il vincolo dell'uso pubblico. Il carattere essenziale di tale scelta, decisiva per i futuri sviluppi della gestione di tutti i servizi pubblici locali, non sembra possa essere sbrigativamente assunta con le modalità indicate dal decreto, in quanto presupporrebbe una più ampia discussione sulle politiche di fondo. Il medesimo articolo 9 reca una sanzione blanda a carico dei concessionari che omettono di fornire agli enti competenti i dati necessari per bandire l'affidamento del servizio. Sempre in riferimento alle scelte fondamentali, l'articolo 11 sembra favorire implicitamente l'affidamento della rete ad un soggetto privato, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo al gestore subentrante nel caso in cui l'investimento non sia stato interamente ammortizzato. L'articolo 13 suscita dubbi in ordine alla possibile sottrazione agli enti locali di poteri di organizzazione dei servizi, in favore dei gestori degli ambiti territoriali ottimali. In relazione all'articolo 15, si affida il compito di regolare i servizi ad autorità indipendenti, le quali sono però nominate dal Governo, con il rischio di sottrazione di poteri di indirizzo strategico. Con riferimento alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sia il requisito di patrimonio netto in rapporto al corrispettivo annuo posto a base di gara sia la possibilità, prevista al medesimo articolo 17, di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali del servizio da parte dell'ente affidante o del gestore uscente sembrano destare problemi di ragionevolezza ed equilibrio del sistema risultante, il quale appare anche carente di efficaci sanzioni a carico dei gestori che non ottemperino agli obblighi previsti nel contratto di servizio;

con riferimento al già citato *referendum* abrogativo, la cui *ratio* consisteva nell'escludere le limitazioni all'affidamento diretto e alla gestione *in house* dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ivi compreso il servizio idrico, sia la limitazione della gestione in economia o mediante azienda speciale ai servizi non a rete, sia l'obbligo di motivazione dell'affidamento *in house* o mediante azienda speciale (art.7) appaiono idonee a scoraggiare l'applicazione in concreto della volontà referendaria. Analogo rilievo si può sollevare in ordine alla possibilità di realizzare direttamente e senza gara d'appalto i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti solo nei casi in cui l'affidamento della gestione sia effettuato tramite gara ad evidenza pubblica (art.10) che appare peraltro contraddittoria con lo stesso principio di concorrenza più volte invocato. Altra disparità di trattamento è rinvenibile nel finanziamento prioritario asse-

gnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, che peraltro potrebbe riflettersi negativamente – e ingiustamente – sui cittadini utenti dei servizi assegnati diversamente,

valutato che:

il Consiglio di Stato ha rilevato il sovrapporsi di norme introdotte disorganicamente sulla stessa materia in fonti diverse, mediante strumenti normativi episodici e disordinati in un contesto di non chiaro coordinamento tra livello comunitario e nazionale. Nella definizione di servizio pubblico locale di interesse economico generale (SIEG) contenuta nell'articolo 2 del testo in esame il legislatore delegato ha optato per una nozione più favorevole alla concorrenza nel mercato. Anche con riferimento all'art 7, rispetto all'individuazione delle eccezioni alla regola dell'affidamento a terzi con procedure ad evidenza pubblica, il Governo ha optato per una maggiore restrizione della deroga all'affidamento del servizio con gara pubblica. Il parere segnala alcune criticità sia per il caso in cui la proprietà delle reti sia nella mano pubblica, sia per quello in cui la proprietà sia privata, raccomandando: nella prima ipotesi, che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali rimanga in ogni caso nella mano pubblica; nel secondo caso, di disciplinare meglio il vincolo all'uso pubblico delle reti. Con riferimento al contratto di servizio il Consiglio di Stato sottolinea la carenza di tutela dell'utenza, mentre giudica le norme in tema di trasporto pubblico locale in contrasto con i principi e i criteri direttivi generali della legge di delega ed incompatibili con la finalità di procedere al riordino sistematico della disciplina. In riferimento alle tariffe dei servizi pubblici locali di interesse economico generale – che nel testo devono tener conto dei costi *standard* del servizio e della congrua remunerazione del capitale investito – la discrezionalità dell'ente gestore è ritenuta dal Consiglio di Stato apertamente in contrasto con la finalità di riduzione dei costi a carico della collettività. Sembra che, a tale proposito, l'esito referendario sia chiaro e debba essere assolutamente seguito. Appare anzi necessario riaffermare, anche nel testo, il diritto – personale e della collettività – in relazione all'accesso all'acqua, non riducibile a bene economico il cui valore è fissato dal mercato. Deve essere altresì consentita la possibilità di gestire l'acqua (servizio a rete) attraverso aziende pubbliche, come già oggi avviene in diversi Comuni, al di fuori di ogni logica di remunerazione del capitale, per il quale si richiama la censura sopra esposta in relazione all'articolo che disciplina le tariffe,

considerato, infine, che:

l'articolo 4, comma 1, afferma che l'assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici sono ispirate, tra l'altro, al principio di efficacia nella «soddisfazione dei bisogni dei cittadini». Tuttavia, parlare di «bisogno» anziché di «diritto» reca conseguenze che paiono in contrasto con il citato esito referendario. Sostenere infatti che l'accesso all'acqua è un diritto (umano e sociale) significa affermare che è responsabilità della collet-

tività assicurare le condizioni necessarie e indispensabili per garantire un tale diritto a tutti. Concretamente, significa che è compito delle autorità pubbliche (locali, regionali, nazionali, internazionali e mondiali) mobilitare le risorse, principalmente di natura finanziaria, adeguate a rendere effettivo il diritto. Affermare invece, che l'accesso all'acqua è un bisogno del cittadino non comporta nessuna responsabilità collettiva. In questo caso, spetta a ciascun individuo darsi i mezzi per soddisfare il bisogno, come succede per altri bisogni, quali l'alimentazione e l'alloggio. Inoltre, i bisogni sono riconosciuti solo se hanno un valore economico definito in quanto valore di scambio, in funzione, cioè, del rapporto tra l'offerta e la domanda e regolato dal principio del raffronto tra costi e benefici e tra opportunità e utilità. Così, l'acqua deve essere considerata un bene economico e il suo valore deve essere determinato dai meccanismi di mercato. Il suo prezzo sarà «giusto» nella misura in cui permetterà all'investitore il recupero del costo totale (ivi compreso il rischio dell'investimento, oggi determinato dai mercati finanziari globalizzati). La riduzione dell'accesso all'acqua a un bisogno e dell'acqua stessa a bene economico il cui valore è fissato dal mercato è proprio la chiave che ha (ri)dato forza e legittimità ai processi di privatizzazione dei servizi di gestione;

l'articolo 4, comma 2, risulta contraddistinto dalla medesima ratio di quella sottostante alle norme abrogate con il referendum del 2011; da tale opzione, inserita tra le finalità del decreto, discendono le disposizioni contenute negli articoli successivi non in linea con l'esito referendario. Non appare logica, nella fase d'individuazione dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale, l'imposizione all'Ente Locale di verificare previamente che tali attività non siano già fornite o fornibili da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in quanto in tal modo si riproduce il medesimo meccanismo viziato di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 2012 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare. Irragionevole appare altresì l'articolo 7 che, per tutti i servizi di interesse economico generale di ambito locale, anche a rete, compreso dunque il servizio idrico, non sembra consentire in concreto all'ente locale di scegliere tra tutte le modalità di gestione, anche la gestione diretta *in house* o mediante azienda speciale, se non mediante l'onere di una più gravosa motivazione. In tale contesto, si censura la mancanza di un divieto per le società a capitale pubblico di cedere le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, di fatto auspicato anche dal Consiglio di Stato. Con riferimento alle misure di premialità, il secondo comma dell'articolo 33 può prestarsi alla strumentale assegnazione di benefici finanziari cui non corrispondano concrete prestazioni, in violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Più in generale, privilegiando discrezionalmente una modalità gestione, si determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli affidamenti, che colpisce, in ultima istanza, gli utenti del servizio,

esprime parere contrario.



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 466 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 164)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,  
la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta si inserisce nel contesto di una riforma complessiva della politica migratoria che l'Unione europea sta portando avanti, secondo quanto preannunciato nell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240), adottata dalla Commissione il 13 maggio 2015, per far fronte alle sfide immediate e a lungo termine per una gestione efficace e globale dei flussi migratori;

la proposta prevede la sostituzione dell'attuale rifusione (direttiva 2011/95/UE) della originaria direttiva qualifiche 2004/83/CE con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato a una maggiore convergenza nel processo decisionale in materia di asilo,

considerato che:

i tassi di riconoscimento della qualifica di beneficiario di protezione internazionale risultano ancora profondamente divergenti tra gli Stati membri. Inoltre, manca un'adeguata armonizzazione delle decisioni sul tipo di status di protezione internazionale concesso;

tali differenze possono incentivare i richiedenti protezione internazionale a chiedere asilo negli Stati membri in cui i diritti e i livelli di riconoscimento sono considerati superiori a quelli dello Stato membro che invece sarebbe competente per l'esame delle loro domande ai sensi delle norme Dublino. Vi è quindi la necessità di impedire eventuali movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, chiarendo che costoro dovranno soggiornare nello Stato membro che ha riconosciuto la protezione, e di verificare il persistere della necessità di protezione,

rilevato, in particolare, che:

sono introdotte norme più rigorose per la valutazione dei motivi che giustifichino lo status di protezione sussidiaria o di rifugiato, stabilendo l'obbligo del richiedente di motivare la domanda e di fornire tutti gli elementi a sua disposizione. Inoltre, gli Stati membri dovranno valutare la possibilità di protezione del richiedente all'interno del suo Paese di origine: infatti, la domanda di protezione potrà essere respinta qualora l'inte-

ressato abbia la possibilità di recarsi legalmente e senza pericolo in una parte del proprio Paese d'origine e stabilirvisi;

la proposta obbliga le autorità accertanti degli Stati membri, nella valutazione delle domande, a prendere in considerazione l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel Paese d'origine elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalle reti europee per le informazioni sui Paesi d'origine;

si intende assicurare che la protezione sia concessa soltanto finché persistono i motivi di persecuzione o danno grave, imponendo agli Stati membri di effettuare riesami sistematici e regolari dello *status* in caso di cambiamenti significativi della situazione nel Paese di origine e quando l'interessato intende rinnovare il permesso di soggiorno;

si stabilisce l'obbligo per il beneficiario di protezione internazionale di soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione e si disincentivano i movimenti secondari, prevedendo che il periodo di cinque anni necessario per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere ogni volta che l'interessato è individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale;

si introducono norme uniformi per quanto riguarda i permessi di soggiorno e i documenti di viaggio, chiarendo altresì la portata dei diritti concessi, in particolare con riferimento alla sicurezza e all'assistenza sociale,

valutato che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *a*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerata la relazione del Governo, trasmessa il 21 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

rilevato altresì che:

la proposta di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento a livello di Unione è necessario per promuovere la convergenza in materia di asilo tra gli Stati membri, nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, al fine di «ridurre gli incentivi ai movimenti secondari e «garantire che i beneficiari di protezione internazionale siano trattati allo stesso modo in tutta l'UE», come ricordato dalla Commissione europea;

il principio di proporzionalità risulta rispettato poiché il documento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti. Come affermato dalla Commissione, infatti, «norme più armonizzate sulle qualifiche e sul contenuto della protezione contribuiranno a una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo negli Stati membri e quindi a un migliore funzionamento del sistema europeo comune di asilo con un sistema sostenibile ed equo per la determinazione dello Stato membro

competente per i richiedenti asilo, come previsto dalla proposta di revisione del regolamento di Dublino»;

la scelta dello strumento giuridico del regolamento, in luogo della direttiva, è determinata dall'esigenza di favorire una maggiore convergenza in materia di asilo tra gli Stati membri, eliminando le differenze nel recepimento e garantendo l'applicabilità diretta delle norme,

si pronuncia in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

pur condividendo il principio di fondo sotteso dalla proposta di regolamento relativo alla necessità di verificare periodicamente e in modo attivo la permanenza del bisogno di protezione, l'applicazione della normativa, nell'attuale contesto europeo segnato in particolare dal fallimento delle misure di redistribuzione, potrebbe presentare elevati rischi per la capacità di accoglimento e assorbimento dei Paesi di primo approdo e dunque, conseguentemente, anche riguardo al livello di tutela e assistenza garantito ai richiedenti protezione; è dunque indispensabile una valutazione dell'impatto del regolamento sul delicato contesto europeo delle politiche migratorie;

gli Stati membri dovranno effettuare riesami sistematici e regolari dello status di rifugiato e di persona ammessa alla protezione sussidiaria, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno; si ritiene pertanto opportuno – al fine di non gravare eccessivamente sulle autorità decidenti – prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno, indicato nella proposta all'articolo 26, che viene notevolmente ridotto rispetto alle previsioni attuali;

il processo di riscrittura e affinamento della normativa europea in tema di migrazione e asilo, di cui la proposta di regolamento è espressione, non può prescindere da una profonda revisione del cosiddetto «sistema di Dublino» che distribuisca l'impegno in modo uniforme tra gli Stati membri.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 465 defi-  
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 165)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di direttiva in titolo,

considerato che

– la proposta di direttiva, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza»), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari;

– la proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza:

a) all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza;

b) all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga. Peraltro, per la medesima eventualità, nonché nel caso in cui dimostri mancanza di collaborazione con le procedure, l'articolo 19 prevede che i sussidi giornalieri possano essere revocati o ridotti, con eccezione dei sussidi di prima necessità, che possono essere sostituiti con beni in natura;

c) all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga;

d) all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale. Inoltre, si sopprime la possibilità per gli Stati di prevedere forme di precedenza a favore dei cittadini europei, che sono sostituite con la mera possibilità di accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini europei. Si aggiunge, poi, un paragrafo volto ad assicurare ai richiedenti asilo condizioni di lavoro pari a quelle riservate ai cittadini nazionali,

considerato che:

– la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo, che includa norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria. Peraltro, si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2013/33/UE, oggetto di rifusione;

– la proposta impone agli Stati membri di tener conto, nel monitorare e controllare i loro sistemi di accoglienza, delle norme operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (o dalla futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo) (articolo 27);

– la proposta impone agli Stati membri di predisporre – e aggiornare periodicamente – piani di emergenza contenenti le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti, nei casi in cui lo Stato membro debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale (articolo 28). La proposta prevede, inoltre, che gli Stati membri informino la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogni qual volta il loro piano di emergenza venga attivato;

– la proposta tende, in linea con tutte le precedenti direttive, a ridurre gli incentivi ai movimenti secondari all'interno dell'UE connessi alle condizioni di accoglienza. A questo fine, la Commissione, per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori, facilitare la determinazione dello Stato membro competente ed evitare i movimenti secondari, sottolinea la necessità che i richiedenti rimangano nello Stato membro competente per la loro domanda e che non si rendano irreperibili. Evidenza, inoltre, che l'introduzione di restrizioni più mirate relative alla libertà di circolazione dei richiedenti e di severe conseguenze in caso di mancata osservanza di tali restrizioni contribuirà a una più efficace sorveglianza del luogo in cui si trovano i richiedenti;

– la proposta non modifica il fatto che i richiedenti possano, in linea di principio, circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o all'interno di una zona loro assegnata da tale Stato membro (articolo 7, par. 1). Tuttavia, per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, al fine del trattamento rapido e del controllo efficace della domanda di protezione internazionale, del trattamento rapido e del controllo efficace della procedura volta a determinare lo Stato membro competente a norma del regolamento Dublino o al fine di «prevenire efficacemente» che il richiedente si renda irreperibile, la proposta prevede che gli Stati membri, se necessario, impongano ai richiedenti la permanenza in uno specifico luogo di residenza (quale un centro di accoglienza, una casa, un appartamento, un albergo o un'altra struttura atta ad accogliere i richiedenti). Tale decisione potrà essere necessaria, in particolare, nei casi in cui il richiedente non abbia rispettato i suoi obblighi in uno dei seguenti modi: *a*) il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda di protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso irregolare o d'ingresso legale (di cui all'articolo 4, par. 1, della proposta di regolamento Dublino) e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; *b*) il richiedente è

fuggito dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente; c) il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto a essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro;

– viene dunque aggiunto un motivo supplementare di trattenimento: qualora a un richiedente sia stato imposto di risiedere in un determinato luogo, ma questi non abbia rispettato tale obbligo e nel caso in cui esista un rischio persistente che il richiedente si renda irreperibile, il richiedente potrà essere trattenuto al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di risiedere in un determinato luogo (articolo 8, par. 3, lett. c));

– la proposta riduce inoltre il termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, se non è stata presa, a norma della proposta di «regolamento procedure», una decisione amministrativa sulla domanda e se il ritardo non può essere attribuito al richiedente (articolo 15, par. 1, primo comma);

– ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'11 ottobre 2016 il dipartimento Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Camere la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno sulla proposta di regolamento in esame, non rilevando criticità in merito al rispetto del principio di attribuzione e alla correttezza della base giuridica e ritenendo rispettato il principio di sussidiarietà;

– per quanto concerne invece il principio di proporzionalità, la relazione afferma che questo non viene rispettato nella parte in cui la proposta riduce le condizioni materiali di accoglienza per i minori;

– la relazione fornisce una valutazione complessivamente positiva del progetto e delle sue prospettive negoziali (salvo quanto indicato sulla situazione dei minori), «in quanto contribuisce alla convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda l'uniformità negli Stati membri del livello delle condizioni di accoglienza» e ritiene altresì il progetto conforme, nel complesso, all'interesse nazionale,

rilevato che:

mentre il principio di proporzionalità appare formalmente rispettato, in quanto le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo, in ottemperanza all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il principio di sussidiarietà, invece, non è sostanzialmente rispettato, poiché l'obiettivo di ottenere una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti, non si raggiunge attraverso un ulteriore giro di vite sui movimenti secondari. È vero, infatti, che tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, ma il combinato disposto di direttive, regolamenti e rifusioni che si sono accumulati dimostra l'assoluta impotenza della Commissione a far rispettare i principi cardine sulla gestione dei flussi migratori, e cioè accoglienza solidale, redistribuzione dei richiedenti asilo e rimpatri,

si pronuncia in senso contrario, con i seguenti rilievi:

– l'articolo 17-*bis* introduce un principio nuovo, in base al quale il richiedente che si trovi in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto a essere presente non ha diritto di usufruire di alcune condizioni di accoglienza, in particolare la scolarizzazione e l'istruzione dei minori (articolo 14), l'accesso al lavoro (articolo 15), le condizioni materiali di accoglienza (articolo 16) e le modalità di erogazione delle stesse (articolo 17), anche se gli Stati membri dovranno comunque assicurare un livello di vita «dignitoso» (articolo 17-*bis*) e l'accesso per i minori ad adeguate attività educative. Si ritiene che la norma, diretta a penalizzare la situazione del richiedente asilo, per taluni aspetti penalizzi anche i minori, nella parte in cui li esclude dall'accesso alla scolarizzazione e all'istruzione, ponendosi perciò in netto contrasto con il principio più volte ripetuto nella stessa direttiva e, comunque, in ambito comunitario ed internazionale, oltre che nazionale, dell'interesse superiore del minore (tale esclusione comporta infatti un danno non comprensibile per il minore). Si propone pertanto di escludere il minore dalla limitazione all'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 14 e anche dalle altre limitazioni che, seppure poste per il genitore, si riflettono inevitabilmente sul minore, con particolare riguardo a quelle previste dagli articoli 16 e 17 (condizioni materiali di accoglienza e modalità di prestazione delle stesse);

– per quanto concerne la sostituzione, riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza (articolo 19), sarebbe opportuno che, anche in presenza dell'adozione di una delle misure indicate, sia in ogni caso assicurato un livello di vita dignitoso. Si ritiene tuttavia necessario specificare in modo esplicito cosa rientri in un «livello di vita dignitoso» (articolo 19, par. 4) e se, in particolare, lo Stato debba farsi carico, oltre che dell'assistenza sanitaria, anche dell'alloggio, del vitto o di altri servizi (la genericità del concetto, la cui attuazione dipende dai singoli Stati, potrebbe creare un aumento del contenzioso nazionale e comunitario, oltre a mettere in discussione il principio di partenza della uniformità a livello europeo delle condizioni di accoglienza);

– considerato che occorre comunque assicurare al richiedente un livello di vita dignitoso, la norma dovrebbe essere accompagnata da ulteriori misure («che potrebbero riguardare il trattenimento, come indice di valutazione della pericolosità del richiedente o anche solo la procedura di esame della domanda, senza diminuire tuttavia le relative garanzie»), da definire in sede di negoziato;

– rimane assolutamente insufficiente la promozione di vie legali e sicure di accesso e il documento insiste sui cosiddetti «movimenti secondari», ovvero gli spostamenti dei migranti dal Paese di arrivo ad altri Paesi dell'UE. Il Paese competente dell'esame della domanda resta tale non solo durante la procedura, ma anche dopo, senza termini di scadenza. Si nega così ogni dimensione europea agli esiti della procedura d'asilo e non si tengono in alcuna considerazione le esigenze e le aspirazioni dei rifugiati rispetto al loro percorso di integrazione, che sarebbe sicuramente favorito

dalla possibilità di raggiungere familiari già insediati in altri Paesi che non siano quello di primo approdo;

– dal quadro complessivo emerge, in netta contraddizione con la *ratio* stessa della proposta, un totale indebolimento del diritto di asilo in Europa. Si va invece verso una precarizzazione della protezione internazionale in ambito UE, con un ulteriore appesantimento degli obblighi previsti per i Paesi di primo approdo;

– la riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale (articolo 15, par. 1, primo comma) rappresenta un passo avanti verso l'integrazione dei richiedenti asilo, ma si scontra con la realtà occupazionale esistente in molti Paesi dell'Unione;

– occorre rilevare infine che, sebbene nei mesi scorsi fosse stato prefigurato un superamento del sistema Dublino, nel senso di un ampliamento del novero dei Paesi competenti a valutare le domande di asilo, gli atti normativi recentemente adottati in sede europea tendono invece tutti a scoraggiare i movimenti secondari dei migranti. Pertanto, pur essendo condivisibile l'obiettivo di garantire i medesimi *standard* di accoglienza in tutti i Paesi membri, sarebbe opportuno evitare ulteriori ripercussioni sugli Stati su cui, per ragioni geografiche, insistono maggiormente i flussi migratori.



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 467 defi-  
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 166)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,  
la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta è volta a sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) con un regolamento che stabilisca una procedura UE comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale,

considerato che:

il documento mira a rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi, in sostituzione delle disposizioni procedurali eterogenee attualmente in vigore negli Stati membri;

la scelta dello strumento giuridico del regolamento – atto direttamente applicabile – in luogo della direttiva, è determinata dall'esigenza di conseguire una più ampia armonizzazione in materia di asilo e di uniformare maggiormente gli esiti delle procedure a livello di Unione, eliminando così gli incentivi alla ricerca dell'asilo più vantaggioso e ai movimenti secondari fra gli Stati membri,

rilevato, in particolare, che:

è mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni, mentre sono introdotti termini considerevolmente più brevi per il trattamento delle domande manifestamente infondate e inammissibili (un mese), nonché per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata (due mesi). Sono inoltre previste nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi);

sono rafforzate le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura;

la proposta introduce norme più rigorose per impedire gli abusi del sistema, penalizzare le domande manifestamente improprie e disincentivare i movimenti secondari, imponendo ai richiedenti chiari obblighi di cooperazione con le autorità e prevedendo conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi;

la proposta, infine, è volta ad armonizzare le norme sui Paesi sicuri, rendendo obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro e sostituendo le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello UE, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento,

valutato altresì che:

la base giuridica del documento è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera *d*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'adozione di misure relative a procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria;

la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto occorre un intervento a livello di Unione per stabilire una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, in sostituzione delle diverse procedure di asilo degli Stati membri, assicurandone tempestività e efficacia;

in linea con il principio di proporzionalità, il documento si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati,

si pronuncia in senso favorevole, rilevando che:

l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo prevede una serie di aggravii per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo posto dalla riforma stessa, di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo. In questo senso si pongono, per quanto riguarda la proposta in titolo, le nuove procedure di esame preliminare delle domande, la riduzione dei termini entro i quali completare le procedure, o l'obbligo di garantire gratuitamente a tutti i richiedenti l'assistenza e la rappresentanza legali.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria****645<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla tabella A allegata al disegno di legge per conoscere in particolare se il numero delle unità di personale ivi contemplate siano quelle da assumere oppure quelle da trasferire nell'ambito del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Lamenta in ogni caso l'incompletezza dei dati riportati nella relazione tecnica.

Il PRESIDENTE fa notare che il numero complessivo delle unità da assumere per le funzioni previste dall'articolo 9 del provvedimento è riportato nella relazione tecnica ed è pari a 53 unità.

Il vice ministro MORANDO, nel confermare che gli oneri riferiti all'articolo 9 sono quantificati nella relazione tecnica, precisa che per l'at-

tuazione dell'articolo 8, concernente l'ufficio per il processo amministrativo, non sono previsti nuovi o maggiori oneri. Evidenzia inoltre che la tabella A citata dalla senatrice Bulgarelli fa riferimento all'articolo 9 e non all'articolo 8 del testo, per la cui attuazione saranno sufficienti le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione degli uffici.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene che comunque andrebbe specificato il numero complessivo delle unità di personale coinvolte nell'attuazione dell'articolo 8, e gli eventuali effetti sulle mansioni svolte finora dal personale medesimo, dato che la relazione tecnica omette di specificarlo partitamente.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che l'articolo 8 del testo in esame, prevedendo la costituzione dell'ufficio per il processo, realizza una riorganizzazione complessiva delle strutture degli uffici che sarà realizzabile senza ricorrere a nuove unità di personale. I soggetti interessati saranno pertanto tutte le unità di personale impiegate negli uffici coinvolti.

Ad integrazione di quanto specificato nella relazione tecnica già depositata nella seduta di ieri, fa presente che, con riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione riferita all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), la quantificazione dell'onere tiene conto principalmente della serie storica relativa alla media dei magistrati assunti negli ultimi anni. La nomina e la relativa assunzione sia dei vincitori del concorso che dei candidati ritenuti idonei può avvenire solo nell'ipotesi in cui la procedura si concluda con esito positivo per un numero maggiore di concorrenti rispetto ai posti messi a concorso e nel limite di specifica autorizzazione di spesa; per i successivi concorsi le facoltà assunzionali dovranno essere impegnate in misura tale da comprendere la maggiorazione del 10 per cento prevista dalla disposizione in esame. Analoghe considerazioni possono effettuarsi riguardo all'articolo 2, comma 3, mentre con riferimento all'articolo 2, comma 5, conferma la congruità della stima degli oneri riportata nella relazione tecnica. In relazione agli articoli 5 e 10, fa presente che la prerogativa oggetto delle norme in esame riguarda un esiguo numero di soggetti; pertanto la disposizione è priva di apprezzabili effetti finanziari conseguenti ai maggiori esborsi monetari che deriverebbero dalla liquidazione del trattamento di fine servizio in ragione della maggiore permanenza in servizio dei predetti magistrati, anche in relazione della rimodulazione temporale dei relativi oneri annui. Riguardo all'articolo 8, conferma che l'attuazione della disposizione è realizzabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 9, comma 3, fa presente che, poiché la disposizione non comporta incrementi di *status* né giuridico né economico, da questa non derivano nuovi o maggiori oneri. Riguardo infine all'articolo 11, comma 2, rappresenta che la relativa riduzione dell'autorizzazione di spesa riguarda il parziale definanziamento delle procedure di mobilità degli enti di area vasta al Ministero della giustizia, confermandone la com-

primibilità in relazione ai contingenti previsti, che da un numero massimo di 1211 unità passano a 1075 unità.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che:

- nella quantificazione dell'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di assunzione di candidati idonei e di riduzione del periodo di tirocinio si è utilizzato un criterio prudenziale basato sull'andamento storico della spesa;
- l'ufficio del processo di cui all'articolo 8 può essere attuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 11, comma 2, riduce una autorizzazione di spesa relativa alla mobilità del personale già dipendente dagli enti di area vasta e che tale spesa è da considerarsi comprimibile,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che la facoltà di rideterminare i profili professionali e la loro ripartizione nelle aree prevista dall'articolo 9, comma 3, non possa, in ogni caso, avere per effetto l'incremento dello *status* giuridico o economico del personale interessato.».

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice BULGARELLI (*M5S*) preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo, così come il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) e la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria****309<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 18,25.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-02127 e 3-02956 della senatrice Blundo, precisando che le procedure di selezione del personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato sono previste all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esse configurano strumenti a disposizione delle Amministrazioni per poter reperire rapidamente, sia pure per un periodo di tempo determinato, personale altamente qualificato da destinare allo svolgimento di pubbliche funzioni, in un quadro normativo ispirato dall'esigenza di parificare il regime giuridico del lavoro pubblico a quello privato e volto quindi a bilanciare i doveri di imparzialità dell'azione amministrativa con quelli di buon andamento, attraverso l'impiego di procedure veloci e funzionali che consentano di dare adeguato risalto ai requisiti di professionalità richiesti.

Ne consegue dunque, secondo il Sottosegretario, che il reclutamento a tempo determinato di questo personale avviene mediante procedure che non possono essere accostate, se non per la generalità dei soggetti a cui si rivolgono, a pubblici concorsi e che trovano la propria *ratio* e disciplina esclusivamente all'interno del già citato decreto n. 165 del 2001. La legge non prevede pertanto che l'Amministrazione indichi i componenti della

commissione giudicante né i requisiti per farne parte, così come non è prevista l'indicazione di un termine di efficacia dell'avviso pubblico di selezione, né, infine, la pubblicazione di ulteriori notizie sull'esito dell'avviso.

In particolare, evidenzia che la legge non fissa alcun obbligo di istituire commissioni giudicanti, stabilendo soltanto che l'incarico di funzione dirigenziale debba essere conferito dal responsabile della struttura, titolare di incarico di funzione dirigenziale generale. Il citato decreto legislativo, invece, all'articolo 19, comma 1, impone espressamente di tener conto, ai fini del conferimento dell'incarico, di una serie di fattori oggettivi e soggettivi, relativi alla complessità della struttura interessata, nonché alle attitudini e capacità professionali del dirigente e ai risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione, non trascurando, infine, il possesso da parte del dirigente di specifiche competenze organizzative ed eventuali esperienze di direzione maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

In assenza di specifica disciplina normativa atta a regolamentare la procedura di conferimento degli incarichi, risulta a suo giudizio corretto e adeguato il rinvio, nell'avviso, alle disposizioni generali di cui al comma 1 del più volte richiamato articolo 19, nonché a quelle specifiche di cui ai commi 5-*bis* e 6 dello stesso articolo, così come corretta risulta la scelta di istituire specifiche commissioni per la selezione dei candidati, presiedute dal Direttore generale e composte da dirigenti di seconda fascia.

Infine, segnala che il Ministero ha posto in essere procedure nel rispetto assoluto del generale principio della trasparenza e del comma 1-*bis* dell'articolo 19, mediante apposita pubblicazione degli avvisi per i posti da conferire sul sito dell'Amministrazione centrale o degli Uffici scolastici regionali.

Per quanto riguarda, poi, le situazioni esplicitate in particolare con l'interrogazione n. 3-02956, aggiunge che eventuali casi di irregolarità, di cui peraltro il Ministero non è a conoscenza, debbono essere fatti valere nelle opportune sedi competenti. Ritiene comunque che le stesse non inficino la correttezza generale di una procedura che – ribadisce – non viene regolamentata a livello normativo se non dal richiamato articolo 19 del già citato decreto n. 165 del 2001.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ringrazia per la risposta tempestiva per una delle due interrogazioni, mentre per la seconda essa giunge assai in ritardo. Si dichiara comunque non soddisfatta del contenuto, in quanto si richiama una norma che di fatto giustifica l'assenza di concorsi pubblici. Lamenta altresì che siano stati considerati titoli non propriamente pertinenti agli incarichi da svolgere, giudicando non corretta la procedura.

Ritiene peraltro assai evasiva la risposta all'interrogazione n. 3-02956, reputando incongruo che ciascuna regione si sia potuta muovere in autonomia senza riferimenti chiari e oggettivi, instillando il dubbio di un controllo verticistico di altro tipo. Manifesta infine preoccupazione

per la mancanza di requisiti nella presentazione di titoli e punteggi, che non consentirebbero a suo giudizio nemmeno di elaborare le graduatorie.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02982 della senatrice Montecvecchi su presunti casi di plagio di un docente dell'Università di Bologna, precisando che in riferimento all'affermata mancata partecipazione dell'ateneo al procedimento disciplinare nei confronti del suddetto professore, risulta che fu proprio l'Ateneo di Bologna nel marzo del 2000 a dare inizio al relativo procedimento, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del regio decreto n. 1592 del 1933. Specifica inoltre che l'istruttoria fu svolta dall'Università al cui esito, visto che il rettore riteneva che il professore fosse passibile di sanzione superiore alla censura, gli atti furono rimessi dal rettore *pro tempore* alla Corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale (CUN), in quanto, appunto, solo tale organo avrebbe potuto irrogare provvedimenti superiori alla censura. A riprova dell'amplissimo coinvolgimento dell'università bolognese nella vicenda, nella delibera della Corte di disciplina del 29 settembre del 2000 si stabilisce che la procedura si è svolta «anche con coinvolgimento del senato accademico e dell'intero corpo docente dell'ateneo».

Quanto alle contestazioni sulla motivazione della decisione della Corte di disciplina del CUN del 2000 per cui «non ricorrono gli estremi per la irrogazione di sanzioni» al suddetto professore, osserva che si tratta di una statuizione assunta oltre 15 anni orsono, mai impugnata in sede giudiziaria e pertanto giuridicamente non modificabile. Più specificamente, sulla base degli elementi forniti dall'Ateneo, agli atti del procedimento disciplinare risulta attestazione della casa editrice da cui si evince che il professore non ha mai stipulato un contratto di edizione o percepito un minimo compenso per i due elaborati didattici oggetto di contestazione, così come il *curriculum* non ne ha tenuto conto.

In merito al procedimento seguito dall'università di Bologna, in applicazione del decreto rettorale n. 247 del 2013, fa notare che i professori dell'area di afferenza, membri del Consiglio di dipartimento, hanno approvato in data 26 settembre 2013 la proposta di conferimento del titolo di professore emerito al professore menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, con le maggioranze stabilite, proposta poi valutata positivamente dal Comitato dei Garanti. Pertanto, segnala che i soggetti normativamente deputati hanno valutato il professore meritevole del titolo onorifico di professore emerito.

Inoltre, in merito all'articolo 27 del Codice etico, adottato con decreto rettorale n. 1408 del 1° ottobre 2014, riferisce che esso è stato adottato quasi 15 anni dopo i fatti oggetto di contestazione. Con riguardo alla sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 570 del 2009, per cui pende appello, rileva che essa attiene esclusivamente a rapporti tra privati, in merito alla richiesta di risarcimento danni da parte del professore in argomento per lesione della sua reputazione, e che in nulla smentisce le conclusioni assunte dalla Corte di disciplina del CUN.



In relazione, infine, alle verifiche e agli eventuali provvedimenti sulla fattispecie, sottolinea che la sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna n. 37 del 2015, che ha accertato l'obbligo del Ministero di emanare il decreto di conferimento del titolo di professore emerito al professore in questione, è passata in giudicato. Parimenti risulta passata in giudicato la sentenza di ottemperanza del TAR dell'Emilia-Romagna n. 1122 del 2015, che ha ordinato all'Amministrazione di provvedere all'esecuzione integrale della citata sentenza n. 37.

Risulta a suo avviso acclarato, pertanto, l'alto profilo accademico e scientifico del professore, già preside della facoltà di ingegneria e consigliere di amministrazione dell'Università di Bologna, membro anche di importanti organismi europei. Tutto ciò posto, considerati i chiarimenti forniti dall'Università di Bologna, nonché valutate le risultanze del decreto rettorale e le pronunce dell'autorità giudiziaria, ritiene che il Ministero non debba avviare ulteriori iniziative.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), pur richiamando a sua volta la delibera del CUN sulla presunta buona fede del professore, in base alla quale si possono registrare leggerezza e ingenuità ma non l'intenzione di consumare un plagio, sottolinea come dai documenti emerge la presenza di alcuni titoli nei cataloghi di precise case editrici con costi fissati. Benché non risulti un guadagno accertato, non può ritenersi dubbio che tali testi fossero in vendita e che erano anche presenti nel *curriculum* a partire dal 1994, ben potendo perciò rappresentare un parametro di valutazione della carriera.

Giudica peraltro assai grave l'affermazione per cui all'epoca dei fatti non era in vigore il codice etico, reputando che l'operato di professori e ricercatori debba essere guidato da precisi valori e principi propri dell'Accademia, tra cui anzitutto la citazione di ogni fonte.

Quanto alle sentenze del giudice amministrativo, fa notare che si tratta di giudizi di ottemperanza e non di merito. Dalla ricostruzione della vicenda sembra dunque a suo avviso che nessuno si sia voluto far carico di una iniziativa scomoda.

Avrebbe pertanto auspicato una maggiore presa di responsabilità del Ministero e si dichiara infine insoddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**

**(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

**(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati**

(1616) MARCUCCI. – *Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha chiesto di posticipare a venerdì 21 ottobre alle ore 10, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base. Anche il Gruppo Partito Democratico ha avanzato una richiesta di posticipazione di tale termine.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), nel precisare che non sono disponibili documenti di approfondimento sul testo unificato da parte dei Servizi di documentazione, chiede una ulteriore posticipazione del termine a lunedì 24 ottobre, in modo che possa essere compiuto un lavoro adeguato. Fa presente peraltro che domani i commissari saranno impegnati in Assemblea su provvedimenti di competenza tanto la mattina quanto il pomeriggio, essendoci il *question time* con il ministro Giannini. Afferma del resto che tale slittamento non compromette la rapidità dell'*iter* ma consente una modalità di esame più consona all'importanza del tema.

Il PRESIDENTE precisa di essersi confrontato preliminarmente con il relatore sulla proposta di spostamento del termine a venerdì 21 ottobre, alle ore 10 acquisendo un orientamento favorevole. In assenza del relatore, non ritiene dunque corretto individuare ora un'ulteriore data, ma si dichiara disponibile a prorogare l'orario alle ore 18, fermo restando che sarà valutata l'acquisizione dei documenti di approfondimento necessari.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ribadisce che il testo unificato reca una vera e propria riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), attesa da oltre due anni e precisa di aver più volte chiesto al Governo lo stato di attuazione del cosiddetto «cantiere AFAM». Rinnova pertanto la richiesta di un rinvio a lunedì, data l'importanza della materia e considerati gli impegni di Assemblea previsti per domani.

Il PRESIDENTE conferma l'intenzione di posticipare tutt'al più a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, detto termine, tenuto conto che il relatore non è informato di tale ulteriore richiesta. Assicura comunque che sarà dato dagli Uffici il supporto necessario, e che potrà essere presa in considerazione la proposta della senatrice Montavecchi qualora fosse necessario un supplemento di documentazione. Segnala infine che il rinvio del termine significa nei fatti anche far slittare la trasmissione delle proposte emendative alle Commissioni consultate.

La senatrice BLUNDO (M5S) fa notare che i giorni del fine settimana non vengono utilizzati dagli Uffici per l'esame degli emendamenti

ma potrebbero essere utili per i senatori per svolgere i dovuti approfondimenti, tanto più che il testo risulta poco chiaro su molti aspetti.

Il PRESIDENTE precisa anzitutto che gli Uffici si organizzano in base al carico di lavoro richiesto, prevedendo anche eventuali estensioni orarie o in giorni festivi qualora l'attività lo renda necessario. Nel riservarsi di compiere comunque una verifica domani con il relatore sulla possibilità di un rinvio a lunedì, per ragioni di cortesia istituzionale, ribadisce la propria proposta di posticipare a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica infine che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione documentazioni dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dall'Accademia di belle Arti di Brera, dalla Federazione lavoratori della conoscenza FLC CGIL, della Federazione università CISL e UILRUA ricerca università AFAM e dell'Unione province d'Italia (UPI), che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una condizione e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una condizione e delle osservazioni, pubblicato in allegato.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice DI GIORGI (PD) sull'articolo 8, risponde il PRESIDENTE.

Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) afferma di preferire l'approccio adottato dal Senato in prima lettura rispetto all'impostazione deliberata dalla Camera dei deputati. Nel prendere comunque atto delle decisioni as-

sunte dall'altro ramo del Parlamento, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia anzitutto la relatrice per il lavoro svolto. Nel ritenere assai urgente il provvedimento, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) manifesta apprezzamento per lo schema di parere della relatrice, dichiarando voto di astensione.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) chiede un chiarimento sull'osservazione di cui alla lettera b), preferendo il rafforzamento del ruolo della polizia postale.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) domanda a sua volta maggiori dettagli in quanto la collaborazione tra gli organi di polizia già dovrebbe essere assicurata. Manifesta peraltro preoccupazione per la difficile situazione cui è sottoposta la polizia postale, anche a causa dei tagli.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) fa notare che il ruolo della polizia postale è confermato in tutto l'articolato. Ritiene invece che a livello territoriale possa essere più semplice far riferimento in generale alle forze dell'ordine, tanto più che non vi è solo il cyberbullismo ma anche fenomeni di bullismo. Assicura peraltro che sono stanziati specifiche risorse per la polizia postale e richiama i contenuti dell'articolo 4 comma 3.

Alla luce dei chiarimenti resi, la senatrice BLUNDO (*M5S*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una condizione e delle osservazioni della relatrice.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1261-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che, tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, particolare rilievo assume l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme, comprensivo ora anche degli atti di bullismo non praticati *on line* e di quelli rivolti a maggiorenni (articolo 1, in cui si fa comunque riferimento alle azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado). Tale estensione, se da un lato conferisce una tutela ulteriore a un più ampio novero di soggetti e rispetto a una categoria di condotte più estese, dall'altro rischia, tuttavia, di fortemente depotenziare la portata innovativa degli istituti di garanzia introdotti dalla legge, il cui funzionamento potrebbe risultare meno efficace dovendo rivolgersi a una più vasta platea di destinatari, con il prevedibile incremento del contenzioso suscettibile di derivarne;

valutato, in particolare, il procedimento speciale dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali volto a ottenere la rimozione di contenuti illeciti dalla rete che, se in prima lettura era specificamente destinato ai minori vittime di atti di cyberbullismo, è ora invece accessibile anche da parte degli adulti (articolo 2);

ritenuto che, in ragione della contrazione dei tempi che caratterizza tale procedimento proprio per garantire la tempestività della rimozione, l'estensione del novero dei potenziali istanti compromette l'efficacia e rischia fortemente di privare di una tutela adeguata proprio soggetti, come i minori, ai quali – conformemente alla particolare posizione loro riconosciuta dall'ordinamento interno e sovranazionale – dovrebbe invece assicurarsi una tutela rafforzata, rispetto a condotte (soprattutto se agite nel contesto scolastico) suscettibili di pregiudicarne il corretto sviluppo della personalità;

considerato positivamente l'inserimento, all'articolo 1, di una tutela esplicita per una varietà di situazioni personali e sociali tra cui quelle legate alla disabilità, a fronte di una definizione del fenomeno bullismo;

esaminate le ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento:

– all'articolo 3, relativo al Piano di azione integrato, in cui si richiama espressamente il coinvolgimento prioritario dei servizi socio-educativi presenti nel territorio in sinergia con le scuole, mentre al comma 5 si attribuisce alla Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di predi-

sporre periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione. In base al comma 6, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo;

– all'articolo 4, concernente le Linee di orientamento elaborate dal Dicastero dell'istruzione, sentito il Ministero della giustizia, nel quale viene arricchito il contenuto del predetto orientamento mediante un richiamo all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 107 del 2015. Il comma 3 prevede l'individuazione tra i docenti di un referente per il coordinamento delle iniziative di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo e risulta modificato anche il comma 5 sulle azioni delle scuole per promuovere l'uso consapevole di *internet* e diffondere i diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso progetti elaborati tra reti di scuole;

– all'articolo 5, concernente l'informativa alle famiglie, in cui sono stabilite le sanzioni in ambito scolastico e i progetti di sostegno e di recupero di cui deve farsi carico il dirigente scolastico;

ritenuto, in linea generale, che alcuni aspetti recepiti nel percorso emendativo puntualizzano dei passaggi ricompresi nelle Linee di orientamento;

tenuto conto che durante l'esame in prima lettura, il Governo ha accolto in Assemblea l'ordine del giorno G4.200 (testo 2), impegnandosi fra l'altro ad organizzare percorsi formativi con la collaborazione di educatori pedagogisti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

1. a fronte dell'ampliamento dell'ambito di azione del provvedimento a tutte le fasce di età, elemento che ha fatto registrare un cambiamento dell'impianto della legge, si reputa necessario verificare l'effettivo mantenimento del livello di efficacia degli istituti di tutela rafforzata rivolta ai minori, tanto più che è stata innalzata fino a ventuno anni la soglia di età per i destinatari delle azioni formative ed educative, a dimostrazione della oggettiva vulnerabilità di tale segmento della popolazione. Oltre alla verifica dell'invarianza di efficacia delle misure di sostegno alla vittima previste all'articolo 2 è necessario reintrodurre all'articolo 6 relativo ai responsabili di condotte di bullismo o di cyberbullismo il comma 3 del testo approvato in prima lettura;

e con le seguenti osservazioni:

a. tenuto conto che al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 fanno parte anche esperti in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, si valuti l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento di educatori pedagogisti nelle iniziative di formazione dei docenti;

b. in relazione all'articolo 4, comma 3, siano previste collaborazioni tra le autonomie scolastiche e gli organi di polizia, evitando lo specifico riferimento alla polizia postale, già oggetto di altri articoli e in particolare dell'articolo 6;

c. all'articolo 5, pur condividendo l'obbligo posto in capo al dirigente scolastico di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti, si ritiene comunque necessario riformulare il comma 1 in senso meno prescrittivo, demandando la definizione delle modalità di coinvolgimento di ulteriori soggetti ai regolamenti di cui al comma 2, in quanto l'elenco delle figure da convocare – benchè eccessivamente dettagliato – rischia di essere non esaustivo rispetto al novero delle situazioni in concreto verificatesi. In aggiunta a ciò si consideri, nei casi di maggiore gravità, l'opportunità di coinvolgere l'autorità giudiziaria minorile;

d. sempre all'articolo 5, comma 2, si suggerisce di includere anche riferimenti ai diritti e doveri connessi all'uso delle tecnologie informatiche, in parallelo a quanto previsto all'articolo 4, comma 5;

e. all'articolo 7, si valuti l'opportunità di estendere la procedura di ammonimento anche agli infraquattordicenni;

f. si ritiene che l'articolo 8, sull'aggravante del delitto di atti persecutori *on line*, presenti criticità nella sua formulazione: pur non essendo prettamente di competenza, si evidenzia l'incongruenza rispetto allo spirito non sanzionatorio di una norma pensata a tutela dei minori, incentivante la giustizia riparatoria con estensione ai ventun anni.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 288**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 19,30 alle ore 19,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 ottobre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 296**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2535 E CONNESSI (PRODUZIONE VITIVINICOLA)*

### **Plenaria**

**212<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) *FRAVEZZI ed altri.* – *Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis*

(1614) *PAGLIARI ed altri.* – *Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(1615) *FRAVEZZI ed altri.* – *Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali. In tale sede si è sollecitata una rapida approvazione dei disegni di legge e sono stati evidenziati dei profili meritevoli di approfondimento, che potrebbero essere affrontati in ordini del giorno.

Invita pertanto i commissari a intervenire nella seduta odierna, interamente dedicata al dibattito e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) condivide in particolare i contenuti del disegno di legge n. 2535 e ne sollecita una rapida approvazione, onde venire incontro alle istanze provenienti dalle categorie produttive interessate.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia sin d'ora la presentazione di ordini del giorno auspicandone una positiva valutazione.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) esprime la propria condivisione dei provvedimenti in esame, che originano da esigenze segnalate da tutti i componenti della filiera vitivinicola, alle quali il legislatore intende fornire risposta. Richiama positivamente lo svolgimento di un tavolo di confronto tra tutti gli attori istituzionali, nel perseguimento di una finalità comune di armonizzazione delle regole del settore e di alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sugli anelli del ciclo produttivo.

Ricorda le generali finalità perseguite dall'intervento normativo, fra cui la tutela della qualità del prodotto-vino e il coordinamento del sistema delle verifiche, anche in vista dell'entrata in vigore del registro unico dei controlli con il prossimo anno. La nuova legge si caratterizza pertanto per una scelta di fondo di un intervento che riconosce l'importanza fondamentale di un settore, quello del vino, rappresentativo di un'eccellenza di produzione del comparto agroalimentare italiano.

Richiama l'importanza economica delle esportazioni e del giro di affari del comparto vitivinicolo e il riconoscimento nell'articolo 1 del disegno di legge n. 2535 del vino come patrimonio culturale nazionale. Ulteriore testimonianza è stata la valorizzazione ricevuta dal vino italiano nell'ambito di Expo 2015. L'esigenza di un rilancio del settore nasce anche dalla necessità di contrastare la contraffazione e di fornire garanzie sulla

sicurezza alimentare del prodotto e delle denominazioni protette, dopo i preoccupanti casi di alterazione degli anni scorsi.

Auspica, in conclusione, una rapida approvazione delle misure.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) esprime a sua volta una piena condivisione dei contenuti dei provvedimenti in discorso: le finalità di snellimento degli oneri burocratici e del sistema dei controlli sulla produzione vitivinicola sono da sostenere e incentivare.

Segnala l'esigenza di valorizzare un prodotto di eccellenza, quale il vino, e di renderlo ancora più noto e diffuso nello scenario internazionale, ragion per cui condivide l'ipotesi di un percorso parlamentare quanto più rapido possibile delle misure normative.

Rileva, in conclusione, l'importanza di garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari anche a livello nazionale, vigilando attentamente sull'ingresso di produzioni straniere che possono risultare potenzialmente dannose in quanto non soggette ai severi *standard* interni, ricordando in particolare, oltre a quello vitivinicolo, i settori agrumicolo e olivicolo.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) condivide l'esigenza di un rapido esame dei disegni di legge e preannuncia, anche alla luce delle audizioni svolte, la presentazione di ordini del giorno da sottoporre all'attenzione dei relatori e del rappresentante del Governo.

Essendosi così conclusa la discussione generale, si passa alle repliche.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto di tutti gli interventi svolti nel corso del dibattito, dai quali emerge con chiarezza la non sussistenza di profili politici ostativi a un rapido svolgersi dell'esame dei provvedimenti. Essi presentano importanti profili di ordine tecnico, tutti ispirati all'esigenza di sostenere con forza la viticoltura e l'intera filiera del vino.

Auspica pertanto un'ampia condivisione dei provvedimenti anche nel corso dell'esame da parte del Senato, come già avvenuto in prima lettura, e assicura la propria disponibilità a valutare attentamente gli atti di indirizzo che verranno presentati.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*), in qualità di relatrice, prende atto a sua volta degli interventi effettuati in discussione generale e rileva come i provvedimenti in esame si caratterizzino per un approccio sistematico al riordino della normativa dedicata al settore vitivinicolo. Tale impostazione è a suo avviso pienamente condivisibile, laddove interviene tanto sulla operatività delle aziende quanto sul versante degli oneri burocratici e della omogeneizzazione dei controlli.

Auspica a sua volta, pertanto, una rapida approvazione delle misure.

Il vice ministro OLIVERO assicura anzitutto la propria disponibilità a una approfondita valutazione degli ordini del giorno che saranno presentati. Quanto agli interventi svolti nel dibattito, fa presente che è stata da più parti ricordata la positiva esperienza di un confronto collaborativo tra Parlamento, Governo e rappresentanti del settore vitivinicolo, esperienza che ha condotto a un testo ampiamente condiviso e che contiene interventi ad ampio raggio.

Osserva che le misure sul versante degli oneri burocratici e della razionalizzazione dei controlli, nonché relativamente ai consorzi di tutela, rispondono a un'esigenza di semplificazione, senza peraltro affievolire l'efficacia delle verifiche e delle certificazioni nella produzione vitivinicola. Condivide la prefigurata rapidità di approvazione di misure importanti e condivise da tutti gli attori istituzionali coinvolti.

La PRESIDENTE propone quindi di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2535, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2535 per martedì prossimo, 25 ottobre, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615 (produzione vitivinicola) svoltesi ieri, martedì 18 ottobre e oggi, mercoledì 19 ottobre, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 297**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 19,15 alle ore 19,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria**

**395<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

**(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario**

**(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti 5.14 (testo 3) e 9.21 (testo 3).

Avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, in precedenza accantonati.

La Commissione prende atto.

Il RELATORE – fatta eccezione per gli emendamenti 5.6 e 5.19, sui quali esprime parere favorevole – invita al ritiro di tutte le proposte di modifica (inclusi i subemendamenti) concernenti l'articolo 5: sebbene diverse di tali proposte presentino aspetti condivisibili, la materia delle linee guida trova compiuta e sistematica trattazione nell'ambito del proprio emendamento 5.14 (testo 3). Saggiunge che dall'approvazione dell'emendamento 5.14 (testo 3) deriverebbero comunque effetti preclusivi o di assorbimento su molte delle proposte di modifica inerenti all'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme a quello del Relatore ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.14 (testo 3).

Sono quindi ritirati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.14 (testo 2)/1, 5.14 (testo 2)/2, 5.14 (testo2)/3, 5.14 (testo 2)/4, 5.14 (testo 2)/5, 5.14 (testo2), 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI –, 5.21, 5.22, 5.23, 5.25 e 5.26.

Previa aggiunta di firma da parte del senatore GAETTI (*M5S*), è posto in votazione ed approvato l'emendamento 5.6.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 5.10 e 5.11.

La PRESIDENTE avverte che i subemendamenti già presentati in relazione all'emendamento 5.14 (testo 2) s'intendono ora riferiti al testo 3 dello stesso emendamento.

Sono quindi dichiarati decaduti, per assenza delle proponenti, i subemendamenti 5.14 (testo 2)/6 e 5.14 (testo 2)/7.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.14 (testo 3), previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) e GAETTI (*M5S*), i quali danno atto al relatore del carattere esaustivo del suddetto emendamento.

È poi approvato l'emendamento 5.19, mentre è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 5.24.

Si procede all'esame degli emendamenti volti all'inserimento di articoli aggiuntivi all'articolo 5.

In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, previa sottoscrizione da parte della senatrice PADUA (*PD*), l'emendamento 5.0.1 è ritirato.

Gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*



## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 ottobre 2016

### Plenaria

263<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore VACCARI (PD) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comuni-**

**cazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 479 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) illustra lo schema di risoluzione con osservazioni pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 336**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;

condivisi gli obiettivi perseguiti con lo schema di regolamento, volto a semplificare gli oneri burocratici gravanti sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e a restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;

sottolineata l'esigenza di preservare i valori della tutela paesaggistica e dei beni ambientali;

valutata la struttura dello schema di decreto e la sua coerenza con la logica della riforma proposta;

valutati il parere del Consiglio di Stato, espresso il 1<sup>o</sup> settembre 2016, e l'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sancita il 7 luglio 2016, dei quali si condividono pienamente i contenuti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* all'Allegato A, alla voce A.2, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche l'integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche;

*b)* all'Allegato A, alla voce A.8, valuti il Governo l'opportunità di prevedervi anche interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

*c)* all'allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall'autorizzazione, purchè siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale;

*d)* all'Allegato A, alla voce A.11, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'autorizzazione le opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, a prescindere dalla circostanza che siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali;

*e)* all'allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che sono escluse dall'autorizzazione «la realizzazione e la ma-

nutenzione» delle opere ivi contemplate, tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue;

f) all'Allegato A, alla voce A.16, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico, esclusa dall'autorizzazione, può essere destinata anche alla vendita di merci;

g) all'Allegato A, alla voce A.17, valuti il Governo l'opportunità di prevedervi – come sancito dall'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome – anche gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione, chiarendo comunque che deve restare ferma la necessità di dotarsi dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per la prima installazione;

h) all'Allegato A, alla voce A.19, valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'elenco ivi contemplato l'installazione di appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 3-bis, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;

i) all'Allegato A, alla voce A.24, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'autorizzazione anche lo smantellamento di reti elettriche aeree;

j) all'Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, esclusi dall'autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua;

k) all'Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l'opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa ed sicurezza degli impianti tecnologici;

l) all'Allegato B, alla voce B.10, valuti il Governo l'opportunità di includere nell'elenco ivi previsto anche le colonnine modulari;

m) all'Allegato B, alla voce B.41, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici;

n) con riferimento all'articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA  
RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO  
N. COM (2016) 479 DEFINITIVO**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali),

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

considerato che la proposta mira a determinare le modalità con cui inserire le attività LULUCF (attività legate al suolo ed ai suoi usi – *Land-Use, Land-Use Change and Forestry*, per l'assorbimento di carbonio) nel Quadro 2030 per politiche del clima e dell'energia dell'Unione europea a partire dal 2021, ossia a decorrere dalla scadenza del Protocollo di Kyoto (2020);

visto che l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 – sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici;

considerato che la proposta in esame appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale, dato che l'Unione europea affronta congiuntamente gli impegni in materia di cambiamenti climatici, anche il settore LULUCF richiede un intervento coordinato;

riscontrato che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare in linea con tale principio, in quanto si limita a fornire un quadro comune su come contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra per le attività LULUCF lasciando agli Stati membri la scelta degli interventi nel perseguimento dei vari obiettivi;

considerato che l'impegno sottoscritto a Parigi vincola innanzitutto i Paesi firmatari a perseguire obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra,

si pronuncia, per quanto di competenza,

esprimendo un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in merito alla cadenza della presentazione alla Commissione europea della relazione nella quale figura il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra, si suggerisce che le prime tre relazioni siano presentate con cadenza biennale, anziché quinquennale;

– nonostante la rilevanza dell'accordo di Parigi (COP 21), andrebbero scoraggiate per il futuro le modalità con le quali, lo scorso 30 settembre, nell'ambito di una riunione straordinaria del Consiglio ambiente, è stato raggiunto l'accordo politico sul nuovo testo della proposta di Decisione di ratifica della Commissione europea, modificata – con una procedura inedita – al fine di consentire all'Unione europea di ratificare l'accordo di Parigi in modo disgiunto dagli Stati membri;

– auspica la previsione di *target* nazionali su cui i singoli Stati membri siano chiamati a rispondere per l'intero ammontare delle emissioni – ETS e non ETS – in coerenza con lo spirito dell'accordo di Parigi;

– poiché l'attuale meccanismo ETS non è in grado di promuovere un processo di decarbonizzazione avanzato da parte dei grandi emettitori, si suggerisce, nel caso si mantenga la contabilità separata (e *target* distinti) per settori ETS e non ETS, di ampliare a tutti gli Stati membri l'applicazione dell'articolo 6 della proposta consentendo la compensazione tra i due sistemi;

– in merito al sistema di doppia contabilizzazione, si sottolinea come esso tenda a indebolire le politiche nazionali e a creare possibili paradossi in fase di verifica, auspicando una revisione dell'impostazione del meccanismo ETS nell'ottica di promuovere a livello comunitario uno strumento di *carbon pricing* efficace e universale.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria****221<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Relazione della Commissione «Relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità» (COM (2016) 469 definitivo) (n. 217)**

**Relazione della Commissione «Relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali» (COM (2016) 471 definitivo) (n. 218)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 164)

Prosegue l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, a conclusione dell'esame congiunto della relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità e della relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, ed a seguito dell'esposizione da lei svolta al riguardo, dà lettura di un conferente schema di risoluzione, in cui, in primo luogo, si riafferma la necessità di continuare nel dialogo costruttivo tra parlamenti nazionali e istituzioni europee nella prospettiva di un contributo positivo dei primi al procedimento di formazione della legislazione europea. Si ritiene che sia suscettibile di essere apprezzato favorevolmente anche il mero sostegno alle proposte quando condivisibili nel merito. In tal modo, i rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni parlamentari nazionali possono assicurare che le istanze provenienti dalle opinioni pubbliche nazionali possano essere indirizzate, con maggiore efficacia, al legislatore europeo.

Conseguentemente, in coerenza con gli orientamenti su «Legiferare meglio», si ritiene necessario insistere nell'impegno a «valutare prima di agire», e cioè ad analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali modifiche legislative.

Risulta, inoltre, positivo che la Commissione europea stia progressivamente migliorando la qualità e la tempestività delle sue risposte, con un approccio che mira a rafforzare la natura politica delle risposte, fornendo nel contempo precisazioni sul merito delle questioni poste dai parlamenti nazionali. Si apprezza particolarmente il fatto che le risposte della Commissione siano cofirmate dal vicepresidente Timmermans e dal vicepresidente o Commissario responsabile del settore interessato.

Parimenti opportuno è che i parlamenti nazionali trasmettano i propri pareri non solo alla Commissione europea (350 in tutto), ma anche al Parlamento europeo (che ne ha ricevuti solo 254) e al Consiglio 95 (che ne ha ricevuti 95 in tutto). Il fatto che le due istituzioni titolari del potere di co-decisione non siano sempre informate delle posizioni espresse dalle singole Camere potrebbe porre un problema di simmetria nella conoscenza, che andrebbe meglio definito.

È altresì necessario che i rapporti con il Parlamento europeo siano improntati alla proficua cooperazione, rafforzando i canali di collegamento politico e permettendo ai «pareri» resi dalle Camere europee nella fase ascendente, siano essi «pareri motivati» siano essi pareri del dialogo politico, di entrare a far parte del materiale conoscitivo delle Commissioni competenti e del relatore del Parlamento europeo.

In aggiunta, si ritiene fondamentale che tutte le Commissioni del Senato continuino a lavorare sulle questioni europee, per gli ambiti di competenza, con l'intensità sinora riscontrata, permettendo al Senato di rappresentare in sede europea i propri indirizzi in modo coerente e tempestivo.

Al riguardo, è necessario rafforzare l'attenzione sulla formulazione dei pareri resi dal Senato in fase ascendente tenuto conto anche delle relazioni *ex ante* del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.

Si ritiene, inoltre, necessario mantenere alla discussione dell'Assemblea i singoli atti preparatori della legislazione dell'Unione di particolare importanza politica, economica e sociale in aggiunta, peraltro, alle discussioni preliminari ai Consigli europei, oramai divenute prassi consolidata in entrambi i rami del Parlamento.

In proposito, la relatrice rileva un progressivo rafforzamento dell'attività di coordinamento con il Governo, sia per la maggiore tempestività e qualità delle citate relazioni presentate *ex ante* ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, le quali coadiuvano la formazione delle posizioni espresse dalle Camere, che per le relazioni *ex post* ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che consentono una verifica sulle attività svolte.



Per quanto concerne le relazioni *ex ante*, ritiene che, dopo un periodo di assestamento seguito all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, la loro trasmissione sia divenuta regolare e tempestiva, mentre le relazioni *ex post*, per quanto negli ultimi mesi si sia registrata finalmente la significativa novità del loro ingresso nel materiale conoscitivo del Parlamento, possano essere oggetto di una ulteriore funzionalizzazione.

Auspica, quindi, che i rapporti con la Camera dei deputati possano essere rafforzati anche attraverso forme di coordinamento delle attività, così evitando i rischi di una possibile, anche se non probabile, difformità di indirizzi al Governo in sede europea.

Infine, il processo di costante e progressiva implementazione del ruolo istituzionale del Senato nell'esercizio delle sue funzioni di raccordo tra gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea, nonché nella partecipazione alla formazione e attuazione degli atti europei, è espressione della piena consapevolezza dei suoi organi circa l'importanza di un contributo propositivo alla costruzione europea e alle sue politiche settoriali, in conformità con l'articolo 3 della legge n. 234 del 2012, il quale prescrive che «le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee».

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), pur condividendo l'impostazione sottesa alla bozza di risoluzione in titolo, ritiene, comunque, auspicabile la formulazione di una indicazione più puntuale circa le modalità di coordinamento tra Senato e Camera nella partecipazione all'Unione europea, indipendentemente dagli assetti istituzionali che potrebbero scaturire dall'esito del prossimo *referendum* costituzionale.

Replica brevemente la senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, la quale è dell'avviso che, nell'attuale situazione di attesa del risultato referendario, sia preferibile astenersi da una valutazione attinente al futuro ruolo di Senato e Camera nella trattazione delle questioni europee, limitandosi all'analisi oggettiva dei dati, i quali dimostrano chiaramente il livello qualitativo e quantitativo dal lavoro svolto da questo ramo del Parlamento.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il Presidente, quindi, dopo aver verificato la presenza del richiesto numero di senatori per deliberare, pone in votazione la proposta di risoluzione presentata dalla relatrice.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (n. COM (2016) 597 definitivo)**  
(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), relatore, introduce l'atto in titolo, ricordando che il 1° giugno 2016, la Commissione europea ha pubblicato una relazione con un primo bilancio del cosiddetto «Piano Juncker» (COM (2016) 359), nella quale ha illustrato quanto realizzato e ha indicato i passaggi futuri, tra cui la proroga del Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito per un periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle PMI nel quadro vigente e il potenziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

Dati i buoni risultati conseguiti tramite il FEIS, con la proposta in esame viene ampliata la durata del FEIS, che sarà operativo sino al 2020, e ne viene potenziata la capacità finanziaria, in modo tale da generare almeno 500 miliardi di investimenti sino al 2020.

Illustra ai commissari, quindi, una conferente proposta di parere contenente osservazioni favorevoli, con rilievi.

In primo luogo, la base giuridica dell'iniziativa legislativa in esame è individuata negli articoli 172 del TFUE, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, terzo comma, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico. Si tratta della stessa base giuridica utilizzata per la proposta istitutiva del FEIS, di cui al COM(2015) 10, sulla quale pertanto si richiama il precedente parere favorevole.

In particolare, la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea sono chiaramente rispettati in ragione degli interventi finanziari del gruppo BEI e degli effetti determinati dall'impiego dei fondi del bilancio dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa. Essi, in quanto operanti a livello europeo, ma con la possibilità di aggregare investimenti privati, hanno un'efficacia maggiore degli interventi realizzati dai singoli Stati membri. Pertanto il principio di sussidiarietà è rispettato.

Quanto al principio di proporzionalità, il relatore si ritiene che esso sia rispettato, in quanto l'aumento delle risorse disponibili appare maggiormente idoneo a consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Circa il merito, egli ribadisce la piena condivisione alle finalità del «Piano Juncker», auspicando che con l'entrata in vigore delle modifiche esaminate venga effettivamente realizzata una maggiore operatività dello stesso nelle regioni europee meno dinamiche e a più alti «fallimenti del mercato», riuscendo così a massimizzare anche gli effetti redistributivi delle politiche di rilancio della crescita e dell'occupazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per il lavoro svolto e apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), pur prendendo atto del positivo «effetto leva» ingenerato dai meccanismi del «Piano Juncker» e che è stato valutato suscettibile di produrre almeno 500 miliardi di investimenti complessivi in Europa sino al 2020, richiama l'attenzione sulla nota dolente riguardante la circostanza per cui, purtroppo, tale stimolo agli investimenti ha praticamente escluso le regioni meridionali del Paese.

A suo avviso, sarebbe opportuno segnalare al Governo tale incongruenza, che tocca, ancora una volta, le possibilità di ripresa delle aree più depresse d'Italia.

Secondo il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), sarebbe interessante conoscere, nello specifico, chi effettivamente ha usufruito dei fondi del «Piano Juncker» e per quale genere di progetti, con l'auspicio, testé formulato dal collega Molinari, che venga attivato un meccanismo virtuoso di attrazione degli investimenti per progetti localizzati anche nel Meridione del Paese.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede al relatore dei chiarimenti in merito all'estensione degli investimenti sostenuti dal FEIS al settore delle autostrade ed all'indotto del comparto difesa.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), nell'apprezzare, in modo particolare, i risultati positivi conseguiti tramite il FEIS, sollecita una delucidazione in merito alla dizione, contenuta nello schema di parere in esame, riguardante le regioni europee a più alti fallimenti del mercato.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), replicando agli interventi, tiene a precisare che, come, peraltro, evidenziato nel conferente parere che la 14<sup>a</sup> Commissione aveva espresso in merito al «Piano Juncker», si sta parlando, in ogni caso, di investimenti aggiuntivi rispetto a quelli che, in ogni caso, sarebbero stati comunque implementati a prescindere dal suddetto Piano. Al riguardo, il principale problema risiede nel fatto che non esiste, purtroppo, un preciso parametro in grado di misurare la suddetta addizionalità.

Quanto all'osservazione del senatore Floris, indubbiamente pertinente, formula la proposta di svolgere un'apposita valutazione *ad hoc*, per cercare di capire, nel dettaglio, quali tipologie di investimento, e per quali progetti, siano state finora implementate da parte italiana.

Conclude spiegando le ragioni dell'inclusione nel FEIS dei progetti concernenti le autostrade e la difesa ed accogliendo il rilievo mosso dal senatore Amidei, facendo notare che per «alti fallimenti del mercato» si intendono le zone dove si registra una decrescita degli investimenti.

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 217 E 218  
(Doc. XVIII, N. 164)**

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

a conclusione dell'esame congiunto della relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità e della relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali;

rilevato che, dalla relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità si evince che:

– nel 2015, i parlamenti nazionali hanno adottato solo otto pareri motivati sul principio di sussidiarietà, rispetto ai 21 adottati nel 2014. Gli otto pareri motivati costituiscono circa il 2 per cento del numero complessivo di pareri adottati nel contesto del dialogo politico nel 2015 (350) e sono il numero più basso dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. Essi hanno riguardato le tre proposte sul meccanismo di ricollocazione di crisi (cinque pareri motivati), sulla limitazione o divieto dell'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul territorio (due pareri motivati) e sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (un parere motivato);

– considerato che la Commissione europea, nell'ambito del pacchetto «Legiferare meglio», ha garantito maggiore attenzione alle osservazioni delle parti interessate e in particolare alle valutazioni di impatto che accompagnano le iniziative legislative anche nell'ambito dell'attività del riformato Comitato per il controllo normativo;

– nel 2015 i parlamenti nazionali hanno trasmesso 254 pareri al Parlamento europeo, di cui otto pareri motivati, mentre il Consiglio ha ricevuto dai parlamenti nazionali 9 pareri motivati (di cui uno fuori termine) e 86 pareri formulati nel quadro del dialogo politico;

– la Corte di Giustizia ha affrontato l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

rilevato che, dalla relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si evince che:

– la Commissione Juncker ha proseguito nel partenariato con i parlamenti nazionali, al fine di avvicinare l'Unione europea ai cittadini, attraverso contatti diretti dei Commissari con i parlamenti e attraverso il dialogo scritto costituito dal dialogo politico e dal meccanismo di controllo della sussidiarietà. A tale riguardo, la Commissione Juncker ha rafforzato la precedente prassi, per cui ora le risposte ai parlamenti nazionali sono firmate sia dal vicepresidente Timmermans, responsabile per le relazioni interistituzionali, sia dal vicepresidente o dal commissario responsa-

bile del settore politico. È stato modificato anche il tenore delle risposte, al fine di rafforzarne la natura politica, pur continuando a fornire risposte sostanziali alle questioni sollevate;

– l'orientamento della Commissione verso un limitato numero di questioni chiave e la riduzione delle nuove iniziative hanno portato a una diminuzione dei pareri trasmessi dai parlamenti nazionali (anche dei pareri motivati). I pareri complessivi nel 2015 sono stati 350 rispetto ai 506 del 2014, con un calo di circa il 30 per cento;

– le Camere europee più attive, i cui pareri rappresentano il 70 per cento del totale, sono state l'Assembleia da República portoghese (55 pareri), la Camera DeputaȚilor rumena (47), il Senato della Repubblica italiana (25), il Senát ceco (25), l'Assemblée nationale francese (23), la House of Lords britannica (22), il Bundesrat tedesco (20), il Senat rumeno (14), il Congreso de los Diputados e il Senado spagnoli (11), la Poslanecká snemovna ceca (10) e il Riksdag svedese (10);

– il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 ha ricevuto 26 pareri, diventando il documento più commentato dell'anno in esame. Questa cifra comprende i pareri individuali sul Programma di lavoro, presentati da 12 Camere (tra cui il Senato italiano), nonché un parere congiunto presentato da 14 Camere (tra cui il Senato italiano), nel quale ciascuna di esse ha identificato le proprie rispettive priorità, al fine di consentire, se del caso, l'attivazione di meccanismi di coordinamento politico;

– i Commissari europei si sono impegnati nel partenariato con i parlamenti nazionali anche attraverso visite e contatti bilaterali, effettuando nel 2015 oltre 200 visite ai parlamenti nazionali;

– nell'ambito dell'attività della COSAC, la Commissione europea ha partecipato a tutte le riunioni in veste di osservatore;

valutato che:

– il minor numero di pareri reso dal Senato nel 2015, 25 rispetto ai 63 del 2014 e ai 36 del 2013 (anno elettorale), è in correlazione con il mutato approccio della Commissione europea guidata da Juncker, che si è concentrata sulla semplificazione amministrativa e legislativa, giungendo a ritirare 100 proposte nei primi due anni di mandato e presentando circa l'ottanta per cento di iniziative in meno rispetto al quinquennio precedente, di per sé autolimitando il suo ambito di azione in coerenza con il principio per cui l'Unione deve intervenire solo ove apporti un reale valore aggiunto ai singoli settori;

– i 25 pareri adottati dal Senato sono rientrati nell'ambito del dialogo politico, senza quindi alcun parere motivato che riscontrasse la violazione del principio di sussidiarietà. La Camera dei deputati ha invece trasmesso 7 pareri, anch'essa senza alcun parere motivato;

– per quanto riguarda i pareri del Senato, essi sono stati adottati in larga parte dalle Commissioni di settore, e quindi non solo dalla 14<sup>a</sup> Commissione.

Tale strutturale diversa misura nell'adottare pareri in sede europea tra la Camera e il Senato, confermata anche nel 2015 (nel 2014 era stata

di 63 pareri per il Senato e 14 per la Camera, mentre nel 2013 era stata di 36 pareri per il Senato e 6 per la Camera), si ritiene sia dovuta al diverso ruolo che le Commissioni del Senato svolgono nella cosiddetta fase ascendente, in cui le Commissioni di settore sono responsabili per la verifica del principio di sussidiarietà, per gli ambiti di competenza, mentre la 14<sup>a</sup> Commissione svolge un ruolo consultivo, di impulso e di coordinamento, mantenendo tuttavia il potere di adottare pareri in seconda deliberazione nel caso di inerzia della Commissione competente.

In tal modo, il rapporto tra la 14<sup>a</sup> Commissione e le Commissioni di settore si è dimostrato maggiormente idoneo a consentire un efficace e tempestivo esame parlamentare degli atti europei.

Il diverso approccio della Camera dei deputati sembra accentrare invece il controllo di sussidiarietà in XIV Commissione, lasciando alle Commissioni di settore l'attività di indirizzo al Governo e di dialogo politico;

– le Assemblee legislative europee che hanno espresso un numero di pareri superiori a dieci sono riconducibili sia a Camere Basse dell'Unione, come la Camera Deputa Yilor rumena, l'Assemblée nationale francese, la Poslanecká snemovna ceca, sia a Camere Alte, come il Senát ceco, la House of Lords britannica, il Bundesrat tedesco, il Senat rumeno e anche il Senato della Repubblica italiana, sia a parlamenti monocamerale, come l'Assembleia da República portoghese e il Riksdag svedese, sia infine a parlamenti bicamerali che agiscono congiuntamente, come il Congreso de los Diputados e il Senado spagnoli.

Dai dati riscontrati nelle relazioni, risulta evidente che non tutti i parlamenti nazionali trasmettono i propri «pareri» anche al Parlamento europeo, visto che quest'ultimo ha ricevuto, nel 2015, 254 pareri complessivi, mentre la Commissione europea ne ha ricevuti 350 complessivi. Allo stesso modo, il Consiglio ha ricevuto solo 9 pareri motivati (uno fuori termine) e 86 pareri;

– in riferimento all'attività del Parlamento italiano, si sottolinea che, dal 1° novembre 2014, data di inizio del mandato della Commissione Juncker, sono stati auditi dalle Commissioni del Senato, di regola congiuntamente alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati, i vicepresidenti Timmermans (relazioni interistituzionali), Katainen (crescita, occupazione, investimenti), Mogherini (alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza), Šefčovič (unione dell'energia), Dombrovskis (euro e dialogo sociale), Ansip (mercato unico digitale), e i Commissari Moscovici (affari economici e finanziari), Cañete (clima e energia), Hogan (agricoltura e sviluppo rurale), Vestager (concorrenza), Malmström (commercio), Avramopoulos (migrazione e affari interni), Vella (ambiente);

– sempre dal 1° novembre 2014, le Commissioni del Senato hanno audito più volte i parlamentari europei italiani in merito al piano Juncker, al quarto pacchetto ferroviario, alla capacità di bilancio dell'Eurozona, al pacchetto sull'economia circolare, all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz;

– il Governo italiano trasmette con regolarità le relazioni previste dalla legge n. 234 del 2012 sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Esse costituiscono un indispensabile contributo per la formazione di una posizione informata delle Camere sugli atti europei. Il Governo trasmette altresì, in alcuni casi, relazioni *ex post* sul seguito negoziale dato alle risoluzioni espresse dalle Camere;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si riafferma le necessità di continuare nel dialogo costruttivo tra parlamenti nazionali e istituzioni europee nella prospettiva di un contributo positivo dei primi al procedimento di formazione della legislazione europea. Si ritiene che sia suscettibile di essere apprezzato favorevolmente anche il mero sostegno alle proposte quando condivisibili nel merito. In tal modo, i rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni parlamentari nazionali possono assicurare che le istanze provenienti dalle opinioni pubbliche nazionali possano essere indirizzate, con maggiore efficacia, al legislatore europeo;

– in coerenza con gli orientamenti su «Legiferare meglio», si ritiene necessario insistere nell'impegno a «valutare prima di agire», e cioè ad analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali modifiche legislative;

– si ritiene positivo che la Commissione europea stia progressivamente migliorando la qualità e la tempestività delle sue risposte, con un approccio che mira a rafforzare la natura politica delle risposte, fornendo nel contempo precisazioni sul merito delle questioni poste dai parlamenti nazionali. Si apprezza particolarmente il fatto che le risposte della Commissione siano cofirmate dal vicepresidente Timmermans e dal vicepresidente o Commissario responsabile del settore interessato;

– si ritiene opportuno che i parlamenti nazionali trasmettano i propri pareri non solo alla Commissione europea (350 in tutto), ma anche al Parlamento europeo (che ne ha ricevuti solo 254) e al Consiglio 95 (che ne ha ricevuti 95 in tutto). Il fatto che le due istituzioni titolari del potere di codecisione non siano sempre informate delle posizioni espresse dalle singole Camere potrebbe porre un problema di simmetria nella conoscenza, che andrebbe meglio definito;

– si ritiene necessario che i rapporti con il Parlamento europeo siano improntati alla proficua cooperazione, rafforzando i canali di collegamento politico e permettendo ai «pareri» resi dalle Camere europee nella fase ascendente, siano essi «pareri motivati» siano essi pareri del dialogo politico, di entrare a far parte del materiale conoscitivo delle Commissioni competenti e del relatore del Parlamento europeo;

– si ritiene fondamentale che tutte le Commissioni del Senato continuino a lavorare sulle questioni europee, per gli ambiti di competenza, con l'intensità sinora riscontrata, permettendo al Senato di rappresentare in sede europea i propri indirizzi in modo coerente e tempestivo.

Al riguardo, si ritiene necessario rafforzare l'attenzione sulla formulazione dei pareri resi dal Senato in fase ascendente tenuto conto anche delle relazioni *ex ante* del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.



Si ritiene inoltre necessario mantenere alla discussione dell'Assemblea i singoli atti preparatori della legislazione dell'Unione di particolare importanza politica, economica e sociale in aggiunta, peraltro, alle discussioni preliminari ai Consigli europei, oramai divenute prassi consolidata in entrambi i rami del Parlamento;

– si rileva un progressivo rafforzamento dell'attività di coordinamento con il Governo, sia per la maggiore tempestività e qualità delle citate relazioni presentate *ex ante* ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, le quali coadiuvano la formazione delle posizioni espresse dalle Camere, che per le relazioni *ex post* ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che consentono una verifica sulle attività svolte.

Per quanto concerne le relazioni *ex ante*, si ritiene che, dopo un periodo di assestamento seguito all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, la loro trasmissione sia divenuta regolare e tempestiva.

Si osserva che le relazioni *ex post*, per quanto negli ultimi mesi si sia registrata finalmente la significativa novità del loro ingresso nel materiale conoscitivo del Parlamento, possano essere oggetto di una ulteriore funzionalizzazione;

– i rapporti con la Camera dei deputati potrebbero essere rafforzati anche attraverso forme di coordinamento delle attività, così evitando i rischi di una possibile, anche se non probabile, difformità di indirizzi al Governo in sede europea;

– il processo di costante e progressiva implementazione del ruolo istituzionale del Senato nell'esercizio delle sue funzioni di raccordo tra gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea, nonché nella partecipazione alla formazione e attuazione degli atti europei, è espressione della piena consapevolezza dei suoi organi circa l'importanza di un contributo propositivo alla costruzione europea e alle sue politiche settoriali, in conformità con l'articolo 3 della legge n. 234 del 2012, il quale prescrive che «le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee».

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 597 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

– il 1° giugno 2016, la Commissione europea ha pubblicato una relazione con un primo bilancio del cosiddetto «Piano Juncker» (COM (2016) 359), nella quale ha illustrato quanto realizzato e ha indicato i passaggi futuri, tra cui la proroga del Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito per un periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle PMI nel quadro vigente e il potenziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI);

– dati i buoni risultati conseguiti tramite il FEIS, con la proposta in esame viene ampliata la durata del FEIS, che sarà operativo sino al 2020, e ne viene potenziata la capacità finanziaria, in modo tale da generare almeno 500 miliardi di investimenti sino al 2020;

ricordato che:

– il FEIS opera grazie a 16 miliardi di garanzie dell'Unione europea e a 5 miliardi di euro versati dalla BEI, per un totale di 21 miliardi di euro, che a loro volta si direzionano per 16 miliardi di euro quale protezione creditizia della Banca europea per gli investimenti (BEI) per progetti infrastrutturali e innovativi, e per 5 miliardi di euro quale protezione creditizia del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per le piccole e medie imprese, al fine di mobilitare 315 miliardi di euro in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017;

– questa Commissione aveva proceduto ad un compiuto esame delle proposte che hanno poi condotto all'adozione del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei;

rilevato, quindi, che con la proposta in esame:

– si proroga il FEIS sino al 31 dicembre 2020, data di scadenza del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

– si aumenta la garanzia prestata dall'Unione al FEIS, che passa da 16 a 26 miliardi di euro. Di questi 26 miliardi, un massimo di 16 sarà disponibile per le attivazioni della garanzia anteriormente al 6 luglio 2018.

La dotazione del fondo di garanzia dell'Unione sarà inoltre diminuita al 35 per cento degli obblighi totali di garanzia dell'Unione entro il 2020 (9,1 miliardi rispetto ai 26). L'attuale articolo 12, paragrafo 5,

del regolamento (UE) 2015/1017, prevede che il fondo di garanzia dell'Unione copra il 50 per cento degli obblighi totali di garanzia dell'Unione (quindi, otto miliardi rispetto ai 16 totali);

- il contributo della BEI aumenta dai 5 miliardi previsti a 7,5 miliardi di euro, con distribuzione tra progetti infrastrutturali e innovativi, da un lato, e piccole e medie imprese, dall'altro;

- si rafforza l'addizionalità dei progetti sostenuti dal FEIS, affinché essi facciano maggiormente fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Una rilevanza particolare assumono i progetti infrastrutturali transfrontalieri;

- si mira a aumentare la diffusione del FEIS nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione attraverso una più attenta modulazione del concorso al sostegno del FEIS anche di altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa.

L'uso combinato delle sovvenzioni dei fondi SIE e del FEIS favorirà la sostenibilità economica e finanziaria dei progetti, con aumento del valore aggiunto della spesa dell'Unione grazie all'attrazione di risorse aggiuntive dagli investitori privati.

Si includono gli investimenti sostenuti dal FEIS nelle autostrade, ammessi a determinate condizioni; si conferisce una maggiore attenzione ai progetti che mirano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione fissati alla COP21 (clima, protezione e gestione dell'ambiente) e ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche; si intende includere nel FEIS anche i progetti di investimento collegati alla difesa, in ragione del moltiplicatore economico in termini di *spin-off* e di trasferimenti tecnologici verso altri settori; si inseriscono esplicitamente i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Il 40 per cento dell'aumento della capacità di rischio del FEIS dovrà essere destinato al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese;

- si fornisce una maggiore trasparenza delle decisioni assunti dal Comitato per gli investimenti, in modo da rendere più comprensibili le ragioni della scelta delle operazioni;

- in riferimento al PECCI, si prevedono miglioramenti per i servizi di assistenza tecnica;

valutato che, secondo recenti dati della Banca europea per gli investimenti:

- dal 2011 al 2015 il *trend* degli investimenti fissi lordi in Italia è diminuito molto più intensamente che in altri paesi dell'Eurozona, con il picco più negativo nel 2012. Dalla seconda parte del 2015, gli investimenti fissi lordi hanno mostrato una crescita rispetto ai livelli dei trimestri precedenti;

- la propensione ad assumere rischi da parte delle banche italiane rimane prudente, nonostante gli stimoli fortemente espansivi della politica monetaria della BCE; il *trend* dei crediti concessi alle imprese ha regi-

strato comunque un ritorno a tassi di crescita lievemente positivi in Italia dalla fine del 2015;

– alla data del 16 giugno 2016, erano stati finanziati tramite il FEIS progetti per circa 17,7 miliardi di euro, con 266 transazioni approvate in 26 Stati membri, per un totale di investimenti attivati pari a 106,8 miliardi di euro;

– per quanto riguarda l'Italia, il gruppo BEI ha attivato 40 operazioni, di cui 1,6 miliardi di finanziamenti per 10 operazioni della BEI, per un totale di investimenti attivati pari a 5,6 miliardi, e 364 milioni di garanzie per 30 operazioni del FEI, per un totale di investimenti attivati pari a 8,1 miliardi;

valutato altresì che le operazioni effettuate tramite il finanziamento del FEIS devono costituire un ulteriore incentivo per gli Stati membri dell'Unione ad attuare le riforme necessarie per eliminare gli ostacoli agli investimenti, così come individuati nella procedura del semestre europeo, segnatamente in settori quali le procedure di insolvenza, gli appalti pubblici, i sistemi giudiziari, l'efficienza della pubblica amministrazione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica dell'iniziativa legislativa in esame è individuata negli articoli 172 del TFUE, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, terzo comma, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico. Si tratta della stessa base giuridica utilizzata per la proposta istitutiva del FEIS, di cui al COM(2015) 10, sulla quale pertanto si richiama il precedente parere favorevole;

– la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea sono chiaramente rispettati in ragione degli interventi finanziari del gruppo BEI e degli effetti determinati dall'impiego dei fondi del bilancio dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa. Essi, in quanto operanti a livello europeo, ma con la possibilità di aggregare investimenti privati, hanno un'efficacia maggiore degli interventi realizzati dai singoli Stati membri. Pertanto il principio di sussidiarietà è rispettato;

– quanto al principio di proporzionalità si ritiene che esso sia rispettato, in quanto l'aumento delle risorse disponibili appare maggiormente idoneo a consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

– nel merito, si ribadisce la piena condivisione alle finalità del «Piano Juncker», auspicando che con l'entrata in vigore delle modifiche esaminate venga effettivamente realizzata una maggiore operatività dello stesso nelle regioni europee meno dinamiche e a più alti «fallimenti del mercato», riuscendo così a massimizzare anche gli effetti redistributivi delle politiche di rilancio della crescita e dell'occupazione.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria**  
**103<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro, per un aggiornamento sulla proposta di *Migration compact* del Governo italiano alla luce dei recenti sviluppi europei**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il presidente MANCONI ringrazia il vice ministro e sottolinea l'importanza della proposta italiana del *Migration Compact* del 15 aprile scorso alla Commissione europea nell'ambito delle politiche europee in materia di flussi migratori.

Il vice ministro GIRO ricorda che la questione migratoria continua a essere prioritaria nel dibattito politico a livello di Unione europea: è una sfida politica e culturale decisiva dei nostri tempi e occorre essere consapevoli che non si tratta solo di una situazione emergenziale. Per questo è fondamentale – come più volte ricordato dal ministro Gentiloni – portare avanti una «battaglia culturale» contro l'illusione che esistano soluzioni miracolistiche. Ci troviamo di fronte ad un processo che non è esploso nel luglio 2015 (flussi nella rotta balcanica) e concluso nel marzo 2016 (accordo con la Turchia), ma un fenomeno che durerà per anni e forse per decenni.

Grazie, in particolare, all'impulso italiano fornito con il *Migration Compact*, le istituzioni europee hanno preso coscienza che la nostra azione in tema di migrazione non può prescindere da una strategia olistica che affronti tanto gli aspetti securitari e di breve periodo quanto le radici profonde e le soluzioni di medio lungo termine del fenomeno. L'idea di fondo è chiara: per gestire l'afflusso di migranti che arrivano sulle nostre coste e che ha ormai carattere strutturale (in riferimento principalmente ai cosiddetti migranti economici, non ai potenziali titolari di protezione internazionale) dobbiamo lavorare insieme ai Paesi di origine e di transito dei migranti. Ciò impone di cambiare il nostro approccio all'Africa: dobbiamo infatti costruire una vera e propria partnership con i singoli Paesi africani. Le cause delle migrazioni sono differenti in ciascun Paese e così sono i mezzi necessari per frenarli. Non è un caso che in questi ultimi anni abbiamo avuto luogo una serie di visite istituzionali ai più alti livelli in numerosi Paesi africani. Un'attenzione che è stata ulteriormente confermata sabato scorso, con l'annuncio da parte del presidente Renzi di uno stanziamento di 200 milioni di euro nella legge di bilancio 2017 che sarà destinato all'impegno italiano per il *Migration compact*, con particolare riferimento ai sostegni nei confronti di cinque Paesi africani prioritari per il contrasto ai trafficanti, il potenziamento dei controlli alle frontiere, i meccanismi di riammissione, il sostegno umanitario ai migranti. Deve essere chiaro che investire nella pace e nello sviluppo dell'Africa è investire nella nostra sicurezza e nella nostra prosperità. In altre parole, si investe in Africa per investire nel nostro futuro. L'Europa deve essere in grado di favorire la realizzazione in Africa di infrastrutture economiche e sociali per ridurre la spinta all'emigrazione. Fino a che i fondi stanziati per la cooperazione non superano l'intero ammontare che le rimesse riversano nei paesi di origine, l'offerta di aiuti non basterà per fare la differenza. Deve essere chiaro che la migrazione può essere trasformata in un'opportunità addizionale di crescita e di sviluppo per tutti i Paesi che affrontano questo fenomeno: i Paesi da dove emigrano le persone, i Paesi attraverso i

quali passano i flussi migratori, i Paesi di destinazione finale. Dobbiamo passare dalla semplice cooperazione allo sviluppo all'investimento, intrecciando in modo strategico l'attività dei cooperanti e quella degli imprenditori. Ad esempio vanno previsti dei microprogetti di aiuto allo sviluppo proprio per i luoghi d'origine dei migranti, i cosiddetti «pacchetti d'aiuto villaggio». Insieme ai rimpatri volontari – che funzionano, ma con numeri bassissimi – dobbiamo offrire un aiuto economico e dei programmi di formazione professionale per chi sceglie di tornare in Africa.

La Commissione europea ha fatto proprio il contenuto del *Migration Compact* nella sua Comunicazione dello scorso 7 giugno relativa alla definizione di un nuovo «Quadro di Partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda Europea sulla Migrazione», avallata politicamente dal Consiglio europeo lo scorso 28-29 giugno. Il fine ultimo del quadro di partenariato è un impegno coerente e modulato in base al quale l'Unione e gli Stati membri agiscano in modo coordinato mettendo insieme strumenti e leve per instaurare partenariati (patti) globali con i Paesi terzi volti a gestire meglio la migrazione nel pieno rispetto dei nostri obblighi in termini di assistenza umanitaria e diritti umani. In attuazione di tale comunicazione, la Commissione europea è ora chiamata a concludere i primi pacchetti di cooperazione («compact») con un primo gruppo selezionato di paesi africani: Etiopia, Nigeria, Niger, Mali e Senegal.

Da parte dell'Italia l'attenzione ai Paesi africani è fatta di contatti quotidiani, di continue missioni proprio al fine di costruire quel rapporto di vera fiducia reciproca che è il cuore del *Migration Compact* e della conseguente iniziativa europea. La recente decisione del Consiglio dei Ministri di aprire due nuove ambasciate in Niger e Guinea Conakry va ovviamente in questa direzione. Nello specifico, la preparazione dei primi compact procede bene con il Senegal e con la Nigeria, Paese quest'ultimo che rappresenta un vero gigante nel contesto africano in termini di potenziale di sviluppo economico. Anche con il Niger procede bene, benché la volontà delle controparti di collaborare vada testata nel merito. È invece necessaria cautela con l'Etiopia, viste le recenti tensioni politiche, e con il Mali, per il contesto di sicurezza.

Il finanziamento a livello europeo dei cinque compact sarà assicurato dall'allocazione di 500 milioni di euro aggiuntivi al *Trust Fund* UE di emergenza per le migrazioni in Africa, istituito un anno fa in occasione del vertice Euro-Africano de La Valletta. Tali nuove risorse, per le quali l'Italia si è fortemente battuta in seno all'Unione al fine di ottenere l'impegno degli Stati membri prima del Consiglio europeo di domani e dopodomani, saranno prelevate dalle riserve del Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e riversate sul *Trust Fund*, che consente modalità di allocazione e spesa più rapide e flessibili rispetto alle procedure ordinarie. Si tratta quindi di fondi nuovi che vanno ad aggiungersi a quelli del *Trust Fund*, che ammontano già a 1,982 miliardi di euro. Per attuare il Quadro di Par-

tenariato, alle allocazioni aggiuntive al *Trust Fund* de La Valletta e al riallineamento della programmazione va aggiunto un terzo cruciale tassello. La Comunicazione del 7 giugno prevede infatti anche l'elaborazione di un «ambizioso» Piano europeo per gli investimenti esterni a favore del continente africano, che mira a realizzare quelle condizioni di crescita socio-economica necessarie a rispondere alla radice alle cause profonde del fenomeno migratorio, in un'ottica di medio-lungo periodo, con il fine ultimo della riduzione e, in prospettiva, dell'eliminazione delle povertà, che è proprio degli strumenti di sviluppo di cui si avvale. Il Piano è stato presentato dal presidente Juncker in occasione del discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre quale parte di un articolato pacchetto di misure di stimolo agli investimenti sia all'interno dell'Unione europea, sia all'esterno. Elemento innovativo è l'impiego di fondi europei in strumenti finanziari strutturati destinati a diminuire il rischio e quindi a stimolare investimenti in aree e settori dove le condizioni di mercato da sole non sarebbero capaci di attrarne. Le risorse di sviluppo messe a disposizione dall'Unione europea ammontano nella proposta della Commissione a 4,1 miliardi di Euro. L'utilizzo congiunto degli strumenti di *blending* e del Fondo di garanzia dovrebbe poter mobilitare ulteriori 40 miliardi, essenzialmente privati, per progetti di sviluppo, secondo le proiezioni della Commissione.

L'Italia sostiene la necessità che il *focus* dell'azione europea debba essere sull'Africa, attore chiave anche per il carattere strutturale del fenomeno migratorio che lì trova origine e dove è necessario un mutamento di approccio poiché il contesto è molto cambiato rispetto ai decenni scorsi. I migranti africani sono spesso ben istruiti, informati di quanto succede nel resto del mondo e delle difficoltà dei viaggi che intraprendono: sono coscienti dei rischi ma sono spinti dal desiderio di realizzarsi e vivere una vita migliore altrove. Inoltre va tenuto presente che nel continente africano si muovono 13 milioni di persone ma solo 1 milione giunge in Europa: si tratta di un flusso prevalentemente interno.

Se è vero che va cercata una risposta di lungo periodo ad un fenomeno strutturale, è però anche vero che di fronte a questa situazione si ha l'obbligo di agire subito per una risposta umanitaria immediata, che possa salvare altre vite. Per dare un'ulteriore risposta umanitaria l'Italia, grazie ancora una volta all'impegno della sua società civile, si è fatta promotrice dei «corridoi umanitari», per evitare almeno ai più vulnerabili tra i migranti (penso soprattutto ai bambini soli e alle donne) i drammatici pericoli di un viaggio nel deserto o sul mare, nelle mani di trafficanti senza scrupoli. Sarebbe davvero auspicabile che la prassi dei «corridoi umanitari» venisse fatta propria da altri Paesi e in questo senso qualcosa si sta muovendo in Francia e Polonia

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nel ringraziare il Vice Ministro per l'intervento svolto, decisamente essere



utile ai senatori, molti dei quali sono impegnati in altre Commissioni altrettanto interessate al tema oggetto dell'audizione odierna, chiede se esiste un progetto dell'Unione europea sui corridoi umanitari.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) si interroga se l'idea del *Migration Compact* sia destinato ad essere infine effettivamente attuato. Il rischio peraltro è che i finanziamenti vadano a regimi a vocazione non pienamente democratica e liberale. Dopo il sostanziale fallimento delle iniziali proposte europee in materia di flussi migratori, fondate su accoglienza e redistribuzione dei migranti, vi è ora il pericolo molto concreto che nemmeno questa nuova proposta vada in porto.

Il presidente MANCONI, nel chiedere maggiori informazioni sui corridoi umanitari, domanda, in generale, se la proposta italiana sul *Migration Compact* abbia avuto una qualche accoglienza favorevole.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede che, considerati la notevole importanza e il grande interesse della riunione odierna, il Vice Ministro voglia dare la propria disponibilità a partecipare ad un'altra seduta sullo stesso argomento.

Il vice ministro GIRO, nel rispondere alle domande, sottolinea che non si può dire che la proposta italiana non abbia avuto accoglienza favorevole. Il tempo richiesto per avere certezza al riguardo può essere valutato grosso modo intorno a un mese. Nel corso del recente vertice di Bratislava, il 16 settembre scorso, lo strumento finanziario è stato attivato, sia pure nel contesto del cosiddetto *Migration Framework* e non propriamente del *Migration Compact*; cambia poco sul piano sostanziale, posto che le risorse stanziare dovrebbero poter arrivare al ragguardevole importo di 44 miliardi di euro, risorse che saranno sufficienti per realizzare accordi con un numero congruo di Paesi. Basta pensare che per paesi come il Mali o il Senegal, un miliardo di euro di investimenti è sufficiente per fare la differenza. Un effetto moltiplicatore è legato alle «garanzie», alla sicurezza degli operatori, cioè, che effettivamente gli investimenti verranno effettuati e le risorse stanziare. Dei 6 miliardi promessi alla Turchia in base all'accordo di marzo con l'Unione europea, sono stati effettivamente stanziati ad oggi solo tra i cento e i duecento milioni di euro. L'Unione europea si è impegnata per la metà, mentre i restanti 3 miliardi dovrebbero essere stanziati dagli Stati membri – e l'esperienza dimostra purtroppo che raramente questo tipo di impegni vengono onorati con celerità. Del resto, la Turchia, più che alle risorse finanziarie, mira ai visti d'ingresso nei Paesi dell'Unione, materia sulla quale, tuttavia, la strada non si prospetta tuttora agevole. Per quanto riguarda i corridoi umanitari essi potranno rappresentare in futuro un modello per tutti, tanto più se si considera, come si è detto poc'anzi, che hanno intrapreso progetti simili Paesi importanti come Polonia e Francia. Per quanto riguarda l'eventuale sostegno a regimi non democratici, posto che le risorse riconosciute al Sudan

non si inseriscono nel contesto del *Migration Compact*, o dei *Mini Compact*, con i quali l'Italia punta a dare una prima attuazione al progetto, l'idea è che con i singoli Paesi si possa avviare un negoziato che metta al sicuro la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il presidente MANCONI ringrazia il vice ministro Giro e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giorgio LAINATI

*Intervengono, per la Rai, il direttore del TG1, Mario ORFEO, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore del TG1, Mario Orfeo**  
(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (*M5S*), Mario ORFEO, *direttore del TG1*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato Maurizio LUPI (*AP*), i senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Fabio RAMPPELLI (*FdI-AN*), i senatori Francesco VERDUCCI (*PD*) e Augusto

MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*).

Mario ORFEO, *direttore del TG1*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia il direttore Orfeo e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*

Rosy BINDI

*indi del Vice Presidente*

GAETTI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi**

(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, accompagnata dall'Assessora alle politiche sociali, Laura Baldassarre e dalla Vice Segretaria generale di Roma Capitale, Mariarosa Turchi. Tale audizione è dedicata a un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata a Roma, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione ha dedicato alla situazione dei comuni già sottoposti ad accesso ispettivo ai sensi dell'art. 143 del TUEL nonché alle vicende note come «Mafia capitale».

Virginia RAGGI, *Sindaca di Roma Capitale*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (*SI-SEL*), Giulia SARTI (*M5S*), Marco

DI LELLO (*Misto-M.PPA-Mod.*), Celeste COSTANTINO (*SI-SEL*), Francesco D'UVA (*M5S*) e i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), \*Enrico BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Stefano ESPOSITO (*PD*) ai quali risponde l'audita.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Mariarosa TURCHI, *Vice Segretaria generale di Roma Capitale*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,40 riprende alle ore 15,45).*

#### **Audizione del Sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione del Sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, accompagnato dall'assessore al Personale, alle Politiche Ambientali e Sanitarie e al Servizio idrico del comune di Siracusa, Pietro Coppa.

Tale audizione è dedicata a un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata mafiosa a Siracusa e al rischio di infiltrazioni nella politica locale.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia il Sindaco Garozzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 21.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,00 alle ore 15,10.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Mario Morcone**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il prefetto Mario MORCONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene a più riprese per richiedere alcune precisazioni.

Il prefetto Mario MORCONE, rispondendo a più riprese alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Luca FRUSONE



(M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde a più riprese, il prefetto Mario MORCONE, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Maria Chiara GADDA (PD) e il deputato Giovanni FALCONE (PD).

Risponde il prefetto Mario MORCONE, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il prefetto Morcone, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Audizione del commissario straordinario dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, Maria Francesca Gatto**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del commissario straordinario dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, Maria Francesca Gatto, accompagnata dal direttore del dipartimento provinciale di Crotona, dottor Francesco Maria Russo, dal direttore del dipartimento di Catanzaro e dirigente responsabile dell’area qualità e valutazioni ambientali, dottor Clemente Migliorino, e dal fisico dell’Arpacal, dottor Salvatore Procopio, che ringrazia della presenza.

Maria Francesca GATTO, *commissario straordinario dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (*PD*) e Paola NUGNES (*M5S*), i deputati Alberto ZOLEZZI (*M5S*) e Stefano VIGNAROLI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Maria Francesca GATTO, *commissario straordinario dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria*, risponde ai quesiti posti.

Francesco Maria RUSSO, *Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria*, e Salvatore PROCOPIO, *Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria*, forniscono alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio**  
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, accompagnato dall'ingegner Domenico Pallaria che ringrazia della presenza.

Gerardo Mario OLIVERIO, *presidente della Regione Calabria*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*) e Giuseppe COMPAGNONE (*AL-A*), i deputati Alberto ZOLEZZI (*M5S*) e Miriam COMINELLI (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gerardo Mario OLIVERIO, *presidente della Regione Calabria*, risponde ai quesiti posti.

Domenico PALLARIA, *Regione Calabria*, fornisce alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**

Atto n. 329

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì scorso aveva illustrato i contenuti dello schema, in sostituzione della relatrice, cui dà la parola per integrare la relazione.

La senatrice Rosa Maria DI GIORGI (*PD*), *relatrice*, dopo aver ringraziato il Presidente, premette alcune considerazioni di ordine generale sullo schema di decreto legislativo, che rappresenta un'importante occasione per risolvere una serie di questioni attinenti a tutti gli enti di ricerca, con la sola eccezione dell'Istituto italiano di tecnologia, che non è incluso nella nuova disciplina. Si riserva di formulare un apposito rilievo.

Lo schema è stato adottato nel rispetto della Carte europea dei ricercatori, richiamata all'articolo 2, ma che riveste importanza centrale sui

temi della libertà e dell'autonomia della ricerca e meriterebbe quindi di essere richiamata in maniera più puntuale in ordine agli aspetti che compongono e qualificano tale libertà e autonomia, come ad esempio la portabilità dei progetti di ricerca.

Illustra quindi taluni punti meritevoli di attenzione, iniziando dall'articolo 5, comma 5, del quale proporrà la soppressione, in quanto esso, novellando il decreto legislativo n. 204 del 1998, elimina dalla procedura di approvazione del decreto di riparto del fondo ordinario enti il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non costituisce infatti una semplificazione della procedura, i cui ritardi non si devono all'espressione dei pareri parlamentari – sempre intervenuta nei termini – ma alla fase endogovernativa dell'elaborazione dello schema di riparto. Inoltre, a suo avviso, la delega per la semplificazione non dovrebbe includere modifiche procedurali nei rapporti interorganici collegati a ruoli e responsabilità tra diversi poteri dello Stato.

L'articolo 7 istituisce la Consulta dei presidenti degli enti: la previsione è interessante ma va sviluppata, anche in connessione con una revisione e incisiva semplificazione delle procedure per la redazione del Programma Nazionale della Ricerca: si potrebbe cioè pensare di collocare la Consulta in una struttura organizzativa, facendola concorrere alla definizione di strategie condivise per la ricerca con gli altri soggetti rilevanti in materia (università, mondo dell'industria).

L'articolo 8 comma 4 introduce un sistema a «*budget*» per il reclutamento del personale, con una semplificazione delle procedure per l'approvazione del fabbisogno: tale previsione costituisce un punto centrale del decreto delegato. La nuova formulazione tuttavia ha introdotto limiti non compatibili con la programmazione di alcuni enti. La disposizione andrebbe quindi riformulata al fine di assicurare – a valle di una valutazione sul miglior bilanciamento possibile tra autonomia e responsabilità rispetto alla sostenibilità della spesa e tenendo conto delle specifiche missioni degli enti – l'allineamento ai nuovi parametri senza interrompere le attività programmate, eventualmente prevedendo un adeguato periodo transitorio.

La formulazione delle disposizioni relative alle spese di personale appare nel complesso ambigua e meritevole di essere chiarita, anche rispetto all'incidenza delle spese utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere su fondi diversi dal finanziamento ordinario.

L'articolo 11, comma 5 stabilisce che, fermi restando i limiti di cui all'articolo 8, a decorrere dal 2017 «la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi è fissata nella misura del cento per cento». Si tratta di una previsione poco chiara in quanto non precisa a cosa sia riferito il «cento per cento». Inoltre, con le abrogazioni di tutte le disposizioni che limitano le risorse utilizzabili per il reclutamento a percentuali del c.d. *turn over* (articolo 19, comma 3), l'articolo 8 comma 2 è l'unico limite di sostenibilità per la spesa del personale. Non appare chiaro quale sia l'ambito di applicazione della norma, che nella formulazione attuale sembrerebbe inapplicabile.

L'articolo 18, nel normare la prima applicazione della nuova disciplina, dispone che, in caso di mancata adozione dei nuovi statuti e regolamenti, il Ministro vigilante assegna all'ente inadempiente un ulteriore termine di tre mesi, per adottare le sole modifiche statutarie (andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti), decorsi i quali costituisce, anche in questo caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, che adotti le necessarie modifiche statutarie. Andrebbe valutata l'opportunità di stabilire un termine anche per i lavori della commissione.

Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, prescindendo da problemi più puntuali, si limita a sottolineare due aspetti:

nel preambolo del decreto andrebbe valutata l'opportunità di inserire un riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, che definiscono i termini della libertà e autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 2;

andrebbe infine valutata l'opportunità di non procedere all'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1998 (disposta dall'articolo 19, comma 2) bensì ad una sua riformulazione, che integri le previsioni degli articoli 3 e 4 dello schema. Infatti, a suo avviso, il condivisibile obiettivo di avvicinare la disciplina dell'autonomia delle università con quella degli enti pubblici di ricerca deve essere perseguito mantenendo la regolamentazione che, proprio per questo, alla fine degli anni novanta, ha regolato entrambe le fattispecie. Inoltre l'articolo 8 della c.d. Legge Ruberti, che esplicitamente dà attuazione all'articolo 33 della Costituzione, delinea in maniera chiara l'autonomia e contiene elementi di flessibilità per analizzare e distinguere gli enti in relazione alle specifiche funzioni istituzionali.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice per gli approfondimenti compiuti e dà la parola all'on. D'Ottavio.

Il deputato Umberto D'OTTAVIO (PD) invita i colleghi a leggere la pagina che il quotidiano *La Stampa* dedica oggi al premio Nobel per la chimica, che avrebbe potuto essere assegnato ad un ricercatore italiano, se solo il sistema della ricerca nazionale fosse strutturato come dovrebbe. Da qui e dall'ampia attività conoscitiva svolta dalle Commissioni di merito delle due Camere prende lo spunto per segnalare due questioni. La prima attiene alla nuova disciplina delle spese per il personale recata dall'articolo 8, che rischia di deprimere gli enti virtuosi, capaci di attrarre finanziamenti diversi da quelli pubblici, che però non vengono computati con riguardo alla facoltà di procedere a nuove assunzioni. La seconda questione concerne i dipendenti di alcuni enti, chiamati ad esercitare funzioni superiori e di responsabilità, con la conseguente attribuzione di specifiche indennità, che oggi sono costretti a restituire.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI, riservandosi di valutare la proposta di parere una volta formulata, ringrazia la relatrice per il lavoro accurato che ha svolto, utile per approfondire un testo molto atteso e di non semplice stesura. Circa le questioni poste dall'on. D'Ottavio, ritiene che andrebbero individuate regole diverse per gli enti virtuosi, tenendo conto dei diversi canali di finanziamento delle attività. Più complicata appare la questione relativa all'attribuzione di funzioni superiori, considerata illegittima dalla Corte dei conti, che quindi sta procedendo al recupero di quanto indebitamente percepito. Ritiene che la via di una sanatoria sia difficilmente percorribile; si potrebbe pensare di agire per il futuro, rendendo più flessibili le regole in materia di attribuzione di funzioni superiori.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*) si domanda se la responsabilità anche economica di tale illegittima attribuzione ricada sui destinatari di funzioni superiori o sui soggetti che le hanno loro attribuite.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ritiene che le responsabilità vadano appurate in concreto, per esempio verificando se vi sia una formale accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice e tutti i partecipanti al dibattito di oggi, senz'altro utile per approfondire talune questioni.

Ricorda infine che lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, nelle more dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Quest'ultima ha espresso parere favorevole senza rilievi nella seduta del 29 settembre 2016.

Si riserva di convocare la Commissione per il seguito dell'esame appena sarà trasmesso il parere del Consiglio di Stato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,20.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il generale Scriccia, e il maresciallo Pinna di approfondire la questione della «fonte Nadia» e della «fonte mediorientale» utilizzate dal generale Cornacchia;
- richiedere all'AISI e al DIS di fornire documentazione connessa a un rapporto del 16 giugno 1980, relativo a collegamenti internazionali del terrorismo italiano;
- incaricare il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- incaricare la dottoressa Picardi e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;



- incaricare il dottor Allegrini di reperire documentazione di interesse nell'archivio Andreotti conservato presso l'Istituto Luigi Sturzo;
- duplicare e declassificare da riservato a libero, previa obliterazione dei dati personali sensibili, il documento 748/1.

Comunica inoltre che:

- il 13 ottobre 2016 il senatore Fornaro ha presentato una proposta operativa relativa all'acquisizione in copia di materiale di interesse dell'inchiesta parlamentare, eventualmente presente nell'archivio Andreotti conservato presso l'Istituto Luigi Sturzo;
- il 14 ottobre 2016 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, relativo al confronto tra le testimonianze degli operanti delle Forze di Polizia che giunsero tra i primi in Via Fani;
- il 14 ottobre è pervenuta una lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- il 17 ottobre 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa al colonnello Natale De Leonardis e al generale Franco Cardarelli;
- il 18 ottobre 2016 è stata acquisita una nota, riservata, della Questura di Milano, trasmessa dal dottor Salvini, relativa a Duccio Berti;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle audizioni del generale Antonio Federico Cornacchia e dell'ex deputato Umberto Giovine;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa alle tematiche oggetto dell'audizione del generale Antonio Federico Cornacchia;
- nella stessa data è stata acquisita una proposta operativa, riservata, del dottor Salvini;
- nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da una persona al corrente dei fatti;
- il 19 ottobre 2016 il tenente colonnello Giraudo ha altresì depositato i verbali, segreti, delle sommarie informazioni rese da tre persone al corrente dei fatti.

Comunica poi che il 18 ottobre 2016 il maggiore Paride Minervini ha prestato il prescritto assenso e giuramento come collaboratore della Commissione.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione.

#### **Audizione di Umberto Giovine**

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione e pone quesiti ai quali risponde Umberto GIOVINE.

Intervengono con ulteriori quesiti i senatori Federico FORNARO (PD) e Miguel GOTOR (PD), il quale propone poi che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono quindi a più riprese per formulare osservazioni e porre quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché il senatore Miguel GOTOR (PD), il deputato Gero GRASSI (PD), i senatori Pietro LIUZZI (CoR), Paolo CORSINI (PD) e Massimo CERVellini (Misto-SI-SEL), ai quali replica Umberto GIOVINE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Umberto Giovine e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 19 ottobre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 14**

*Presidenza del Presidente*  
LAI

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Intervengono i senatori CAPPELLETTI (*M5S*), FILIPPI (*PD*), BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), URAS (*Misto*), DI GIACOMO (*AP (NCD-UDC)*), MUSSINI (*Misto*) e PAGLINI (*M5S*), cui risponde il PRESIDENTE in sede di replica.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## ALLEGATO

Nell'ambito delle Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dall'articolo 82 della Costituzione, la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso della sua attività è resa disponibile unicamente ai senatori componenti la Commissione stessa, oltre che al personale del Senato addetto e ai collaboratori nominati dal Presidente (art. 23 del Regolamento interno). A tale documentazione non accedono i senatori o i parlamentari che non siano componenti la Commissione.

La documentazione della Commissione può essere classificata come libera e quindi disponibile solo ai Commissari, addetti e consulenti ed è regolata dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del Regolamento interno della Commissione d'inchiesta, oppure segreta o riservata pertanto regolata dai commi 3 e 6 dell'articolo 19. In questo secondo caso è fatto divieto di divulgare o estrarre copia e la consultazione è autorizzata di volta in volta dal Presidente.

La Commissione decide ai sensi dell'articolo 21 comma 2 quali atti o documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati contestualmente alla presentazione della relazione finale. La Commissione delibera inoltre quali atti o documenti possano essere pubblicati eccezionalmente nel corso dei suoi lavori.

Motivate e circostanziate richieste di accesso a singoli atti devono essere avanzate al Presidente della Commissione. La Commissione decide su ogni richiesta.